



CRITERI OPERATIVI

F.R.I.E. LEGGE 18 OTTOBRE 1955 N. 908 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI –
FREIEFVG

Comitato di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 2/2012

INDICE

PREMESSA	3
PARTE I – FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE	3
CAPO I – CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI FRIE	3
ART. 1 – FINANZIABILITA' DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE	3
ART. 2 – CRITERI DI PRIORITA'.....	4
ART. 3 - PRECONDIZIONE PER LA FINANZIABILITÀ	4
ART. 4 – TASSO DI INTERESSE.....	4
ART. 5 - PARAMETRI DIMENSIONALI.....	5
ART. 6 – CALCOLO EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO	5
ART. 7 – CALCOLO DEL DE MINIMIS.....	7
CAPO II – REGIME AIUTO	7
ART. 8 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 – art. 17	7
ART. 9 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 - art 14.....	8
ART. 10 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 - art 14 – GRANDI IMPRESE.....	9
ART. 11 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE DE MINIMIS	10
ART. 12 – DIVIETO DI CUMULO.....	11
CAPO III – DOMANDA E ISTRUTTORIA.....	11
ART. 13 - EFFICACIA E VALIDITÀ TEMPORALE DELLE DOMANDE.....	11
ART. 14 – ITER PARTICOLARI.....	11
ART. 15 – PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE NORMATIVA ANTIMAFIA.....	12
ART. 16 – AVVIO INVESTIMENTO.....	13
ART. 17 – SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO.....	13
ART. 18 – ACQUISTI DA SOGGETTI CORRELATI – LAVORI IN ECONOMIA.....	17
ART. 19 – GARANZIE.....	18
ART. 20 – VARIAZIONI "PRE-CONTRATTUALI"	20
ART. 21 – DELIBERA	20
CAPO IV – CONTRATTUALIZZAZIONI ED EROGAZIONI	21
ART. 22 – ATTO CONDIZIONATO	21
ART. 23 – MODALITA' DI EROGAZIONE.....	22

ART. 24 – DOCUMENTAZIONE DI SPESA E PAGAMENTI	22
ART. 25 – ATTO RICOGNITIVO	24
CAPO V – MODIFICHE SOPRAVVENUTE	25
ART. 26 – VARIAZIONI “CONTRATTUALI”	25
ART. 27 – OPERAZIONI SOCIETARIE E MODIFICHE DIMENSIONI AZIENDALI	26
ART. 28 – MODIFICHE DI DURATA E RATEIZZAZIONI.....	26
PARTE II – FINANZIAMENTI AGEVOLATI INVESTIMENTO E SVILUPPO – CAPITALIZZAZIONE - CONSOLIDAMENTO E LIQUIDITA’.....	31
ART. 29 – PRECONDIZIONE PER LA FINANZIABILITÀ.....	31
ART. 30 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO.....	31
ART. 31 - TASSO DI INTERESSE.....	31
ART. 32 – AVVIO DELL’INVESTIMENTO.....	31
ART. 33 – SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	32
ART. 34 – ACQUISTO DA SOGGETTI CORRELATI – LAVORI IN ECONOMIA.....	35
ART. 35 - GARANZIE.....	36
ART. 36 – DOCUMENTAZIONE SPESE E PAGAMENTI.....	39
ART. 37 – OPERAZIONI SOCIETARIE E MODIFICHE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI.....	40
ART. 38 – VARIAZIONI “CONTRATTUALI”	41
ART. 39 – MODIFICHE DI DURATA E RATEIZZAZIONI – Art. 2 comma 15 L.R. 4 agosto 2017 n.31.....	41
ART. 40 – FINANZIAMENTI INVESTIMENO E SVILUPPO ATECO 2007 68.20.01	45
ART. 41 – FINANZIAMENTI CAPITALIZZAZIONE.....	45
ART. 42 – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE NORMATIVA ANTIMAFIA.....	47
PARTE III – VARIE.....	50
ART. 43 – TRASPARENZA E RELAZIONI ANNUALI	49
ART. 44 – RINVIO.....	49
ART. 45– RINVIO DINAMICO.....	49
ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	49

PARTE I – FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE

PREMESSA

Il FRIE è uno strumento di finanziamento agevolato agli investimenti che opera sulla base della propria legge istitutiva e successive modifiche ed integrazioni, del Reg. 25/2023 e nel rispetto delle normative europee di riferimento di volta in volta applicabili a seconda del regime d'aiuto interessato, di cui ai regolamenti (UE):

- n. 651/2014, con particolare riferimento:
 - agli aiuti a finalità regionali agli investimenti di cui all'art. 14;
 - agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'art. 17;
- Regolamento (UE) De Minimis.

CAPO I – CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI AGEVOLATI

ARTICOLO 1 – FINANZIABILITA' DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE

Sono finanziabili, nel rispetto:

- delle disposizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008;
- ovvero del regolamento UE DE MINIMIS vigente relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore;

come meglio richiamate ai successivi articoli 11, 12, 12 BIS e 13, le iniziative normativamente previste da:

- L. 908/55 e successive modifiche ed integrazioni;
- DPR 714/78;

e più precisamente:

- 1) le iniziative di carattere industriale, compresi i servizi alle imprese industriali, appartenenti a tutti i settori di attività;
- 2) le iniziative delle imprese artigiane manifatturiere;
- 3) le iniziative relative alle attività turistico – alberghiere realizzate nell'ambito dello svolgimento di attività imprenditoriali dirette a ricevere turisti che per motivi economici, ricreativo-artistici, culturali, sanitari e ambientali viaggiano e soggiornano nel territorio regionale;
- 4) le iniziative da svolgersi nel comprensorio del Porto di Trieste;
- 5) le iniziative delle imprese edili, limitatamente agli investimenti di carattere industriale;

con esclusione dei lavori pubblici.

ARTICOLO 2 – CRITERI DI PRIORITA'

Le disponibilità del Fondo vanno utilizzate riconoscendo, in caso di impossibilità a soddisfare tutte le domande pervenute corredate dalla relativa istruttoria, specifica priorità agli investimenti destinati a generare il maggior incremento occupazionale ovvero a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali; a quelli finalizzati alla soluzione di situazioni di crisi produttive e occupazionali, che interessino sistemi territoriali esattamente individuati, anche all'interno delle aree di crisi dichiarate con deliberazione della Giunta regionale; agli investimenti delle imprese che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio regionale o che scelgano di trasferire in Friuli Venezia Giulia la propria sede legale o si impegnino a versare in regione i tributi; agli investimenti volti al recupero dei siti industriali dimessi, a quelli finalizzati all'aumento della produttività; ai progetti in grado di attrarre investimenti da fuori regione e che sviluppino particolari sinergie con le realtà produttive già presenti sul territorio.

ARTICOLO 3 - PRECONDIZIONE PER LA FINANZIABILITÀ

Non possono essere prese in considerazione eventuali proposte di concessione del finanziamento alle mutuarie che non siano in regola con l'ammortamento dei finanziamenti a valere sui fondi di rotazione regionali in precedenza concessi, anche quando, in riferimento agli stessi, ne abbiano richiesto la dilazione dei pagamenti finché non riprenda il regolare ammortamento con il pagamento della rata "piena" (capitale + interessi).

E' considerato in regola il soggetto nei confronti del quale sia stata approvata una proposta di sanatoria relativa all'arretrato.

Non possono essere concessi nuovi finanziamenti a soggetti nei cui confronti – nei tre anni precedenti - siano stati revocati finanziamenti precedenti per inadempimento o violazione di norme imperative.

ARTICOLO 4 – TASSO DI INTERESSE

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023, con la deliberazione della Giunta regionale 240/2023 sono stati stabiliti, con decorrenza dal 1° marzo 2023, i seguenti tassi di interesse con riferimento ai finanziamenti agevolati FRIE:

- a) tasso variabile pari a tasso Euribor a 6 mesi base 360 ridotto del 20% nel caso di grandi imprese;
- b) tasso variabile pari a tasso Euribor a 6 mesi base 360 ridotto del 50% nel caso di medie imprese;
- c) tasso variabile pari a tasso Euribor a 6 mesi base 360 ridotto del 65% nel caso di piccole imprese.

Ai sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 240/2023, in alternativa ai tassi di cui al primo comma, i finanziamenti agevolati FRIE possono essere concessi al tasso di riferimento determinato in conformità alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2008 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), di seguito "tasso esente", in misura fissa, variabile o mista, secondo le modalità tecniche di applicazione definite dal Comitato di gestione con i criteri operativi.

In attuazione della predetta deliberazione della Giunta regionale 240/2023, le modalità tecniche di applicazione

del tasso esente sono definite come segue:

- a) il tasso esente è variabile ed è costituito dal tasso base di cui alla successiva lettera b) aumentato del margine di cui alla successiva lettera c);
- b) il tasso base è il tasso Euribor a 6 mesi base 360;
- c) il margine è la differenza tra il valore del tasso esente ed il valore del tasso Euribor a 6 mesi base 360.

ARTICOLO 5 - PARAMETRI DIMENSIONALI

I parametri dimensionali delle piccole, medie e microimprese sono quelli stabiliti, nell'allegato I Regolamento (UE) n. 651/2014, e dal D.P. Reg. n. 123/Pres del 24/12/2015.

ARTICOLO 6 - CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

L'intensità degli aiuti è (salvo quanto previsto al successivo art. 10 per le operazioni in DE MINIMIS) espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), inteso come valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, ed è calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili.

I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo di un finanziamento a tasso ridotto con abbuono di interessi viene effettuato mediante la seguente formula:

$EDU \times PIF \times RTI$

in cui:

- EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);
- PIF è la percentuale dell'investimento finanziato;
- RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso: Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

a. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento:

è determinata dalla cosiddetta "spesa ammessa" a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti finanziabili.

b. Percentuale dell'investimento finanziato:

è determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

c. Durata totale del finanziamento:

è data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

d. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse: è determinata dalla differenza tra:

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

- il tasso "di mercato" calcolato in adesione agli indirizzi comunitari (cfr. comunicazione UE 2008/C – 14/02 dd. 19.1.2008 e successivi aggiornamenti), e composto dal tasso di riferimento + un margine (da identificarsi sulla base della costituzione di garanzie che assistono l'operazione e della categoria di rating della finanziata. Quest'ultima da identificarsi secondo la valutazione di agenzia di rating, ovvero rating interno della Banca proponente – se certificato – o utilizzando il pertinente ed aggiornato modello di valutazione relativo al Fondo centrale di garanzia, come da precisazione pervenuta dalla competente Direzione Regionale);
- il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica con decreto 29.7.1999.

e. Tasso di attualizzazione:

è quello composto dal tasso di riferimento + un margine pari a quello fissato dalle normative di riferimento (attualmente, e da molti anni, pari a 100 b.p.).

f. Durata del preammortamento:

- "convenzionale" (da utilizzarsi al momento della concessione):

Le tabelle finanziarie di attualizzazione sono elaborate su ipotesi di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, prevedendo però dei periodi di franchigia.

Nella metodologia del FRIE esiste invece un periodo di preammortamento che varia in funzione delle tempistiche ritenute necessarie dall'impresa per completare gli investimenti, a fronte dei quali il relativo finanziamento viene erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, tenuti presenti anche i tempi tecnici intercorrenti fra la data di assunzione della delibera di concessione del mutuo e la prima erogazione. A questo proposito, solamente al fine del computo dell'intensità del contributo, si rende necessario determinare la durata del preammortamento sulla base di parametri convenzionali e pertanto circa la durata del preammortamento il Comitato considera le seguenti decorrenze convenzionali del periodo di preammortamento:

- 0 anni, nel caso in cui fra la data della delibera di concessione del mutuo da parte del Comitato F.R.I.E. o data successiva se espressamente previsto come condizione particolare e la data dell'inizio dell'ammortamento decorra un tempo non superiore ai 540 giorni;
- 1 anno, nel caso decorra un tempo superiore a 540 giorni, ma non a 720;
- 2 anni, nel caso decorra un tempo superiore ai 720 giorni, ma non a 900.

Per il calcolo del tempo viene considerato l'anno commerciale di 360 giorni.

- "reale" (eventualmente utilizzabile in sede di variazione del termine di inizio ammortamento, in sostituzione di quello "convenzionale", qualora si intenda modificare la data di decorrenza del preammortamento - che ovviamente non potrà comunque essere posteriore alla prima erogazione - rispetto a quella di concessione,)), con la seguente scalettatura:

- 0 anni, fino a 11 mesi
- 1 anno, da 12 a 22 mesi
- 2 anni, da 23 a 24 mesi

(mutuando le indicazioni di cui al D.P.G.R. 10 maggio 1993 n.0224)

ARTICOLO 7 – CALCOLO DEL DE MINIMIS

Il calcolo del "de minimis" [in applicazione da quanto previsto nel Regolamento DE MINIMIS vigente] viene in sostanza effettuato convertendo l'ESL (calcolato secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 e rapportato all'importo del programma d'investimento) in un importo "monetario".

CAPO II – REGIMI D'AIUTO

A prescindere dal regime d'aiuto, le operazioni che, sulla base delle norme e delle indicazioni in vigore dovessero avere una valorizzazione d'aiuto maggiore di zero, necessiteranno di un caricamento in RNA (Registro Nazionale degli Aiuti), che avverrà a cura della Segreteria (sulla base degli elementi forniti dalle Banche Convenzionate in sede di istruttoria, anche alla luce delle informazioni fornite dalla cliente e di eventuali risultanze esterne), che si occuperà anche dell'acquisizione delle previste visure (DEGGENDORF, per le operazioni in esenzione-ESL, DE MINIMIS per le operazioni in DE MINIMIS).

Per quanto riguarda il regime di aiuto relativamente ai contributi di cui all'art. 5bis gli stessi seguono il regime d'aiuto del finanziamento a fronte del quale vengono concessi e conseguentemente verranno caricati in RNA.

ARTICOLO 8 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 – art. 17 - aiuti agli investimenti a favore delle PMI

- Soggetti di riferimento: PMI, non appartenenti ai settori esclusi.
- Settori esclusi:
 - a) pesca e dell'acquacoltura (disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);
 - b) produzione primaria di prodotti agricoli.
- Altre esclusioni: non possono beneficiare dell'intervento le imprese:
 - in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, numero 18 del regolamento succitato (che si intende qui integralmente richiamato);
 - destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (sono inoltre sospese per un massimo di 12 mesi le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengono dopo la concessione delle agevolazioni; decorso il predetto termine senza che la situazione sia stata regolarizzata, il finanziamento è revocato); al fine della verifica del rispetto di tale condizione l'impresa presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla domanda di contributo, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione.
- Localizzazione iniziativa: l'intero territorio regionale.

- Iniziative finanziabili/spese ammissibili nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, quelle destinate a:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento; nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
 - b) acquisizione (da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente) a condizioni di mercato degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito;
- L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento ai sensi del presente paragrafo
- massimale d'intensità d'aiuto: 20,00% delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10,00% per le medie imprese (con il limite della soglia d'aiuto per impresa e per progetto d'investimento previsto ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014);
 - obbligatorietà dell'effetto di incentivazione (art.6 del regolamento (UE) n. 651/2014) : prevista, e considerata assoluta se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto d'investimento, il beneficiario ha presentato domanda (per la data fa fede la data di presentazione della domanda alla banca convenzionata).

ARTICOLO 9 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 - art 14 – aiuti a finalità regionali agli investimenti: applicabilità alle PMI

- Soggetti di riferimento: PMI, non appartenenti ai settori esclusi.
- Settori esclusi:
 - a) pesca e dell'acquacoltura;
 - b) produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) siderurgico, del carbone;
 - d) costruzione navale;
 - e) fibre sintetiche;
- altre esclusioni non possono beneficiare dell'intervento le imprese:
 - in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, numero 18 del regolamento succitato (che si intende qui integralmente richiamato);
 - destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (sono inoltre sospese per un massimo di 12 mesi le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengono dopo la concessione delle agevolazioni; decorso il predetto termine senza che la situazione sia stata regolarizzata, il finanziamento è revocato); al fine della verifica del rispetto di tale condizione l'impresa presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla domanda di contributo, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione;
 - che, nei due anni precedenti la domanda abbiano chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale

- Localizzazione iniziale: le sole zone cosiddette in deroga, all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla Carta Italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione.
- Iniziativa finanziabili/spese ammissibili nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, quelle destinate a:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento;
 - b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento, purché l'importo delle spese ammissibili superi almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
 - d) acquisizione a condizioni di mercato (e da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente) degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, limitatamente agli attivi la cui acquisizione non abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento.
- Massimale d'intensità d'aiuto: pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione.
- Altri vincoli: ai sensi dell' Art. 14 numero 14 del reg. (UE) 651/2014 il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
- Obbligatorietà dell'effetto di incentivazione (art.6 del regolamento (UE) n. 651/2014) : prevista, e considerata assoluta se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto d'investimento, il beneficiario ha presentato domanda (fa fede la data di presentazione della domanda alla banca convenzionata).

ARTICOLO 10 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 – art. 14 - aiuti a finalità regionali agli investimenti: applicabilità alle GRANDI IMPRESE

- Soggetti di riferimento: GRANDI IMPRESE, non appartenenti a settori esclusi.
- Settori esclusi:
 - a) pesca e dell'acquacoltura (disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);
 - b) produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) siderurgico (così come definito al n.43 dell'art.2 del regolamento (UE) 651/2014) e del carbone;
 - d) costruzione navale;
 - e) fibre sintetiche (così come definito al n. 44 dell'art.2 del regolamento (UE) 651/2014).
- Altre esclusioni non possono beneficiare dell'intervento le imprese:
 - in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, numero 18 del regolamento succitato (che si intende qui integralmente richiamato);
 - destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (sono inoltre

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

sospese per un massimo di 12 mesi le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengono dopo la concessione delle agevolazioni; decorso il predetto termine senza che la situazione sia stata regolarizzata, il finanziamento è revocato); al fine della verifica del rispetto di tale condizione l'impresa presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla domanda di contributo, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione;

- che, nei due anni precedenti la domanda abbiano chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
- Localizzazione iniziativa: le sole zone cosiddette in deroga, all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla Carta Italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione.
- Iniziative finanziabili/spese ammissibili nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, quelle aventi per oggetto beni nuovi (tranne nel caso di acquisizione di uno stabilimento di cui al seguente punto "c"), destinate ad un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica (punto 50 art. 2 del Reg. 651/2014) nella zona interessata:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento;
 - b) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento
 - c) acquisizione a condizioni di mercato (e da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente) degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, limitatamente agli attivi la cui acquisizione non abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento, e purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione (cfr. definizione di cui al punto precedente);
- massimale d'intensità d'aiuto: pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione;
- altri vincoli: ai sensi dell'Art. 14 numero 14 del reg. (UE) 651/2014 il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- obbligatorietà dell'effetto di incentivazione (art.6 del regolamento (UE) n. 651/2014): prevista, e considerata assoluta se:
 - prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto d'investimento, il beneficiario ha presentato domanda (per la data fa fede la data di presentazione della domanda alla banca convenzionata);
 - e la documentazione preparata dal beneficiario presentata avanti la delibera attesta che in mancanza dell'aiuto la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona.

ARTICOLO 11 – INTERVENTI IN "DE MINIMIS"

- Soggetti di riferimento: sia PMI che GRANDI IMPRESE queste ultime solo se in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a "B-"; da evidenziare in istruttoria (con rating basati su una diversa denominazioni delle classi, ci si può ad es. basare su di un analogo posizionamento nello spettro complessivo delle classi di merito) non appartenenti ai settori esclusi così come elencato nel Regolamento vigente/applicabile.

- Altre esclusioni che non possono beneficiare dell'intervento:
 - L'impresa non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.;
- Localizzazione iniziativa: l'intero territorio regionale.
- Iniziative finanziabili/spese ammissibili: nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, senza ulteriori limitazioni, salvo il fatto che il programma d'investimento deve avere una propria identificabilità e organicità.
- Massimale d'aiuto: come previsti dal Regolamento vigente/applicabile

obbligatorietà dell'effetto di incentivazione: non prevista.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CUMULO

Gli aiuti rivenienti da interventi di cui al regolamento (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario, nazionale, regionale o locale, né con aiuti de minimis ai sensi dei regolamenti vigenti concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 8 dello stesso.

Gli aiuti rivenienti da interventi di cui al regolamento de minimis devono:

- rispettare il plafond massimo di aiuti in "de minimis" previsto dalla relativa normativa;
- e, in caso di cumulo (laddove possibile) con altri aiuti di Stato concessi in ESL per gli stessi costi ammissibili, non comportare nel loro complesso il limite di ESL previsto per i casi di specie. (cfr. art. 5 punto 2 del già menzionato Regolamento Comunitario).

CAPO III – DOMANDA E ISTRUTTORIA

ARTICOLO 13 - EFFICACIA E VALIDITÀ TEMPORALE DELLE DOMANDE

La richiesta di deliberazione è trasmessa entro 365 dalla data apposta sulla domanda stessa (data di ricevimento della domanda da parte della banca). Ai fini di solo monitoraggio la banca convenzionata invierà alla Segreteria richiesta di proroga motivata della domanda indicando il nuovo termine per la presentazione della richiesta di deliberazione.

ARTICOLO 14 – ITER PARTICOLARI

- A) BENI USATI**: In caso di iniziative comprendenti investimenti su beni usati, le Banche convenzionate, nell'argomentare l'ammissibilità al finanziamento sotto il profilo della valenza economica e della congruità del prezzo d'acquisto, acquisiranno all'uopo una perizia relativa al "bene usato".
- B) RICHIESTA DI PARERE ALL'AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE AI SENSI DEL DPR 714/78**: Per le domande di finanziamento a favore delle imprese che svolgono o che sono intenzionate a svolgere attività nell'ambito del porto di Trieste, le Banche convenzionate contestualmente alla lettera di trasmissione di tali domande, richiederanno il previsto parere all'Autorità Portuale di Trieste

ARTICOLO 15 – PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE NORMATIVA ANTIMAFIA

Premesso che sarà doveroso operare ai sensi della normativa vigente tempo per tempo, si impartiscono alcune indicazioni operative sull'iter da seguire al fine di omologare l'operato delle singole banche convenzionate.

Con la proposta di concessione del finanziamento le banche convenzionate forniscono, quando previsto in base della normativa tempo per tempo vigente, la documentazione necessaria per effettuare la richiesta di informativa antimafia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa richiedente dichiara l'insussistenza nei suoi confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

La documentazione dovrà essere presentata in sede di:

- proposta di delibera di concessione di finanziamento;
- proposta di delibera di conferma del finanziamento ad un soggetto diverso dall'originario;
- comunicazione, per la presa d'atto del Comitato, di avvenuta variazione societaria (forma, denominazione ragione sociale) in capo ad un medesimo soggetto allorché vi sia una modifica degli amministratori.

Sarà poi cura della Segreteria Unica, obbligatoriamente prima di sottoporre la proposta al vaglio del Comitato di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 2/2012, richiedere l'informazione antimafia, caricando i dati forniti in BDNA ai sensi dell'articolo 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La Segreteria Unica in ogni caso, una volta ricevuta la documentazione, la inoltrerà alla banca convenzionata.

Nel testo della delibera di concessione andrà inserita la seguente clausola: *"il suddetto finanziamento e contributo sono concessi sotto condizione risolutiva in attesa del rilascio dell'informazione antimafia in corso di validità richiesta in data *** con numero di protocollo ***. Ove l'informazione antimafia dovesse rivelare la sussistenza di cause interdittive ai sensi della normativa vigente, si darà corso alla revoca della concessione"*.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia, ed anche in assenza della stessa, si potrà procedere sotto condizione risolutiva alla stipula del contratto e successivamente all'erogazione dei fondi.

Nel contratto di finanziamento si dovrà tassativamente inserire una condizione risolutiva nella quale si dovrà prevedere che, in caso di ricevimento di informazione antimafia interdittiva, l'agevolazione concessa sarà revocata ed il contratto si intenderà automaticamente risolto, con conseguente obbligo di restituzione di tutto quanto erogato/dovuto.

Qui di seguito si indica il testo di tale clausola:

"ART. _____ - INFORMATIVA ANTIMAFIA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

La Finanziata prende atto che la concessione del presente finanziamento e dell'eventuale contributo integrativo è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia e che la stipula del presente contratto e le conseguenti erogazioni sono potute e potranno avvenire senza la preventiva informativa antimafia prefettizia liberatoria solo per effetto ed ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente finanziamento e l'eventuale contribuzione integrativa sono quindi corrisposti - ai sensi del già menzionato art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 59 - sotto condizione risolutiva in caso sia adottata un'informativa antimafia prefettizia interdittiva: in tal caso, la concessione del presente finanziamento e dell'eventuale contributo integrativo sarà revocata ed il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, con conseguente obbligo della Finanziata di restituire tutto quanto percepito, ai sensi art. 49 della L.R. 7/2000."

CRITERI OPERATIVI F.R.I.E - FreieFVG 01/2024

ARTICOLO 16 : AVVIO DELL'INVESTIMENTO

La domanda viene presentata dall'Impresa alla Banca convenzionata che provvede a protocollarla indicando la data di ricevimento.

Per le operazioni in "ESL" (cfr. art. 8, 9 e 10), tale data deve essere antecedente all'avvio dei lavori relativi alla realizzazione del progetto d'investimento per il quale è stato chiesto il finanziamento agevolato, anche ai fini dell'assolvimento del requisito relativo all' "effetto incentivante" di cui al Regolamento (UE) 651/2014 (cfr. in particolare la premessa n.18), richiamato nei precedenti articoli 8, 9 e 10.

Per le operazioni a valere sul DE MINIMIS (Cfr. art. 11), per le quali la competente normativa comunitaria non prevede l'obbligo di effetto incentivante, l'avvio dell'iniziativa deve intendersi come sopra specificato, le domande possono avere ad oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese nei 365 giorni antecedenti a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria, che, in tal caso, può essere presentata anche dopo l'avvio dell'iniziativa.

Per quanto riguarda la definizione di "Avvio degli investimenti" si rimanda alla lettera h) dell'art. 2 del D.P.Reg. 25/2023.

Nota esplicativa: qualora sia presente una caparra, in senso stretto sia sotto il profilo formale che sostanziale, pagata antecedentemente alla data di ricevimento di cui sopra ma imputata a pagamento successivamente, la stessa – in assenza di altri motivi ostativi e in presenza del rispetto del requisito relativo all' "avvio dell'investimento" successivo alla domanda – si deve intendere ugualmente ammissibile.

ARTICOLO 17 - SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Nel rispetto dei limiti previsti per i diversi regimi d'aiuto, ricapitolati al CAPO III e da quanto evidenziato all'art. 11 del D.P.Reg. 25/2023, valgono le seguenti indicazioni:

A) BENI IMMATERIALI

Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali (quali a titolo esemplificativo brevetti, licenze, marchi) devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi (che non hanno relazioni con l'acquirente) a condizioni di mercato, circostanza che deve emergere da apposita perizia asseverata fatta redigere dalla Banca Convenzionata;
- d) figurare all'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni (cinque anni nel caso di Grande Impresa finanziata ai sensi del precedente art. 12 bis).

Non sono considerate ammissibili voci quali avviamento e disavanzi di fusione o assimilabili a queste.

L'importo massimo di spesa ammissibile per tale capitolo è di euro 1 milione, e non potrà superare il 50,00% del complessivo programma di spesa di cui all'investimento finanziando.

B) COMPONENTE IMPIANTISTICA

Per la determinazione della "spesa ammissibile" il prezzo degli impianti e delle macchine nuove può essere desunto dalle offerte esibite dalla mutuataria.

Non sono ammissibili al finanziamento spese che non siano oggetto di preventiva individuazione specifica (per esempio: "imprevisti in corso d'opera" ovvero "varie ed eventuali").

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili.

C) COMPONENTE IMMOBILIARE

Sono ammissibili per i:

TERRENI

- le spese relative all'acquisto;
- le spese relative al piano di caratterizzazione, alla caratterizzazione e alle eventuali bonifiche e all'acquisto e/o realizzazione di fabbricati di nuova costruzione purché risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista;
- la spesa per l'acquisto di diritti reali di godimento, purché abbiano una durata di almeno 1 anno superiore al periodo di ammortamento del mutuo richiesto.

FABBRICATI

- le spese relative all'acquisto e costruzione ammissibile anche se gli stessi insistono su terreno sul quale il richiedente abbia un diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, purché di durata di almeno 1 anno superiore al periodo di ammortamento del mutuo richiesto;
- la spesa per l'acquisto della proprietà di beni anche se il richiedente ne ha già il godimento a titolo diverso, quale ad es. locazione o comodato;
- le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione relative ai fabbricati già esistenti di proprietà, purché abbiano carattere significativo, sui quali il richiedente abbia un titolo di godimento anche diverso da un diritto reale (per esempio, come conduttore), purché la durata del titolo di godimento superi di almeno 1 anno la durata del mutuo e previa formale autorizzazione del proprietario del fabbricato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione;
- la spesa per sistemazioni ed opere esterne compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi a condizione che risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista.

I costi per la progettazione e la direzione dei lavori sono ammissibili entro il limite del 10,00% (dieci) del totale della spesa ammessa cui tali costi si riferiscono.

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili.

Nel caso di programmi di investimento prevedenti lavori necessitanti di autorizzazioni (concessioni, ecc.), di massima il loro ottenimento dovrà intervenire avanti la stipula; potranno essere

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

motivatamente proposte diverse regolamentazioni della fattispecie (es. proponendo di subordinare all'ottenimento le erogazioni, ovvero la sola parte di erogazioni relative a spese che abbiano tale vincolo, ma allora solo se le altre costituirebbero in sé – in caso di modifica del programma in seguito al mancato ottenimento dei permessi – un programma sufficientemente definito e con caratteristiche di finanziabilità), che saranno comunque possibili solo in caso di accoglimento da parte del Comitato in sede deliberativa, e con previsione di inserimento a cura della Banca Convenzionata di clausola "di salvaguardia" ad hoc nel contratto prevedente la risoluzione del contratto nel caso di mancata presentazione della documentazione autorizzativa entro una certa data, salvo proroga di quest'ultima (ovvero approvazione di modifica del programma che escluda gli interventi oggetto della clausola, fermo quanto sopra specificato) che venisse concessa dal Comitato, su proposta della Banca Convenzionata stessa.

D) CONSULENZA ED ALTRI SERVIZI E ATTIVITÀ

Limitatamente alle operazioni alle PMI a valere sul "de minimis" (cfr. art.13) , sono ammissibili a finanziamento fino al 50% dei costi ammissibili, le spese per servizi forniti da consulenti esterni purché:

- non continuativi o periodici;
- non connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

e le spese aggiuntive sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nel caso della sola prima partecipazione a fiere ed esposizioni.

E) ACQUISTO DI RAMI D'AZIENDA

L'acquisto di beni considerati ammissibili ai sensi del presente articolo può intervenire anche nell'ambito di un acquisto di ramo d'azienda, purché dal relativo contratto siano rilevabili il dettaglio di detti beni e il valore attribuito ai medesimi quale componente del prezzo d'acquisto del ramo aziendale stesso.

F) ACQUISTO DI BENI IN LEASING

- sono ammissibili i costi relativi all'acquisizione di immobili e/o impianti già detenuti in forza di contratto di leasing, per un importo pari al residuo valore in linea capitale del contratto al momento del riscatto,

* a valere sul regime d'aiuto "de minimis" (cfr. art.13);

* ovvero su interventi in ESL di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 12 bis, ma allora solo se nel rispetto delle relative iniziative finanziabili/spese ammissibili.

Qualora l'impresa richiedente intenda subentrare in un contratto di leasing, procedendo contestualmente al riscatto dei beni, i costi ammissibili sono riferiti al prezzo di riscatto quale residuo valore in linea capitale del contratto al momento del riscatto, sommato al prezzo d'acquisto del contratto stesso purché quest'ultimo:

* non risulti superiore alle quote capitali del leasing già pagate;

* venga considerato congruo dalla Banca Convenzionata, previa acquisizione di perizia asseverata.

La parte venditrice non dovrà essere collegata e/o associata con il beneficiario, ovvero socio e/o

CRITERI OPERATIVI F.R.I.E - FreieFVG 01/2024

G) OUTSOURCING E UTILIZZO DI BENI "EXTRA STABILIMENTO"

Di norma i beni finanziati devono essere presenti nello stabilimento della finanziata di cui alla localizzazione dell'iniziativa prevista in delibera. Tuttavia, se l'aiuto è stato concesso con riferimento ai regimi d'aiuto DE MINIMIS o ex articolo 17 Regolamento (CE) 651/2014, il Comitato, su motivata proposta della Banca Convenzionata (eventualmente già contenuta anche nella relazione istruttoria relativa alla proposta di concessione) può eccezionalmente:

- a) Nel caso di beni mobili ma con impiego tendenzialmente continuativo in uno stabilimento, quale in particolare gli stampi, autorizzare il collocamento/trasferimento dei beni su altro stabilimento, aziendale purché sempre entro il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ed eventualmente, anche presso stabilimenti di terzi in Regione, ma purché:
 1. non sussista un contratto di affitto/locazione/comodato o similare oneroso per il soggetto terzo;
 2. l'utilizzo dei beni da parte del soggetto terzo avvenga per produzioni esclusivamente effettuate per conto della finanziata;
 3. tali produzioni siano logicamente ed univocamente correlabili a successive attività di produzione/assemblaggio svolte dalla finanziata nello stabilimento di cui alla dichiarata localizzazione dell'iniziativa.

- b) Nel caso di beni mobili "in assoluto" (es. mezzi d'opera quali autogrù o betoniere; o mezzi di trasporto – ferme le limitazioni di cui al successivo punto "H" – come elicotteri) o con utilizzo previsto in una pluralità di localizzazioni (es. macchinari di cantiere con impiego che non si esaurisce in un solo cantiere), autorizzare l'utilizzo di tali beni anche al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ma solo se la finanziata ha sede legale in Regione e opera nel campo delle costruzioni (in senso ampio) o di servizi all'industria centrato sull'utilizzo di beni destinati ad essere movimentati, e – di massima - purché:
 1. Il personale addetto a tali mezzi/beni sia afferente, quanto meno per la maggior parte, a sede od unità operativa aziendale in ambito regionale, e qui destinata a rientrare;
 2. Il naturale luogo di ricovero di tali mezzi/beni (quando non impiegati in cantiere e/o in missioni "esterne") sia presso sede od unità operativa aziendale ubicata in ambito regionale (circostanze che potranno essere disciplinate ad esempio mediante specifica dichiarazione della finanziata).

H) COMPONENTI DIVERSE

Sono ammissibili:

- le spese per l'acquisto di "software" e "hardware";
- la spesa per l'acquisto di dotazioni d'ufficio;
 - la spesa per acquisto di attrezzature utilizzate nel processo produttivo;
 - la spesa per l'acquisto di stampi purché gli stessi siano destinati al processo produttivo.

Non sono ammissibili al finanziamento:

- le spese per l'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili), quali autoveicoli targati, destinati al trasporto merci su strada;
- le spese notarili;
- le spese e gli oneri di natura fiscale;
- le spese per acquisto di quote/azioni di società.

I) ACQUISTO DI BENI USATI / FABBRICATI ESISTENTI

- o OPERAZIONI IN DE MINIMIS: ammissibili senza particolari limitazioni/regolamentazioni, salvo l'acquisizione di dichiarazione del perito di fiducia della banca circa la congruità del prezzo (e, per gli impianti e macchinari, che:
 - il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e risulti inferiore al costo di materiale simile nuovo;

Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e standard pertinenti).

- o OPERAZIONI IN ESL ammissibili per le PMI previa acquisizione delle seguenti dichiarazioni:
 - Il venditore rilascia una dichiarazione attestante origine dei beni;
 - Il perito di fiducia certifica che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e risulti inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultano adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e standard pertinenti.

Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi art. 14 del regolamento (UE) 651/2014 possono beneficiare anche le Grandi imprese purché l'iniziativa sia riconducibile alla sola fattispecie disciplinata al precedente art. 12 bis, alinea "iniziative finanziabili/spese ammissibili", punto "c" ma non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti. Pertanto, andrà raccolta una dichiarazione che i beni non hanno usufruito di agevolazioni precedenti.

ARTICOLO 18: ACQUISTI DA SOGGETTI CORRELATI – LAVORI IN ECONOMIA

Di norma si deve intendere rilevante ai fini della correlazione una situazione in cui il fornitore risulta:

- Impresa associata o collegata (ai sensi della normativa comunitaria in vigore ai fini della determinazione delle dimensioni aziendali);
- Amministratore o suo parente/affine fino al secondo grado;
- Socio persona fisica che, da solo o congiuntamente a parenti/affini sino al secondo grado, detenga una partecipazione pari o superiore al 25,00% della società finanziata.

In tale particolare ambito, si ritiene di limitare la finanziabilità:

- all'acquisto in proprietà di impianti e singole macchine, purché nuove;
- all'acquisto di beni immobili ma condizione che questi ultimi siano destinati ad un'iniziativa economica nuova

e a condizione che il rapporto di correlazione sia valutabile non rilevante ai fini della concessione dell'incentivo.

Di massima, e salvo che altre circostanze ed informazioni non comportino una diversa valutazione, la condizione di cui sopra si può considerare soddisfatta in presenza di perizia asseverata di tecnico di fiducia della Banca Convenzionata attestante la congruità del prezzo di compravendita (ossia che l'operazione, avviene a condizioni di mercato).

Restano salve le eventuali disposizioni più restrittive previste per certe casistiche per gli interventi di cui al Regolamento (UE) 651/2014 meglio precisate alla voce "iniziative finanziabili/spese ammissibili" dei precedenti articoli 11, 12 e 12 bis.

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili. A fronte degli stessi, in sede di rendicontazione, andrà acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del beneficiario, (e, di massima, anche di uno dei membri del Collegio Sindacale, se presente, preferibilmente il Presidente) e con la formula del mendacio, attestante che

- i materiali, mezzi e manodopera, di cui alla rendicontazione sono stati impiegati per la costruzione in economia di _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____ via _____ n. _____ e di cui al finanziamento in oggetto;

- gli stessi risultano da una analitica e specifica "contabilità di cantiere"

- le relative spese sostenute, le fatture ovvero i buoni di prelievo di materiali sono di data successiva al ____

- il costo dei materiali utilizzati è quello di acquisto o inventario con esclusione di qualsiasi ricarico;

- il costo del personale è stato determinato sulla base delle ore effettivamente impiegate e del costo medio orario di cui ai contratti di lavoro di pertinenza;

ARTICOLO 19 - GARANZIE

Il prestito pubblico deve essere assistito da idonee garanzie, reali o personali che si possa ritenere non contengano elementi di garanzie pubbliche (se incompatibili e/o comportanti sforamenti nei limiti di cui al divieto di cumulo dei Regolamenti vigenti).

I finanziamenti FRIE sono garantiti da garanzie reali tali che il rapporto finanziamento/valore garanzia (al netto degli scarti previsti dalla successiva tabella dei valori cauzionali) risulti pari o inferiore al 80,00% (rapporto valore cauzionale/finanziamento non inferiore a 1,25).

Per imprese che presentino un rating "OTTIMO", (calcolato in base al modello di rating adottato per il calcolo dell'aiuto dalla banca convenzionata) tale rapporto minimo potrà, su proposta della banca convenzionata, essere aumentato al 90% (rapporto valore cauzionale/finanziamento non inferiore a 1,11).

Per le medesime imprese beneficiarie che richiedano finanziamenti agevolati con ammortamento fino a 7 anni, il rapporto finanziamento/valore garanzie potrà, sempre a discrezione della banca convenzionata, essere pari al 100,00% (rapporto valore cauzionale/finanziamento non inferiore a 1).

Nel caso in cui le garanzie reali non siano ritenute idonee ad assicurare il recupero del credito, tali garanzie dovranno essere integrate da altre garanzie reali o personali quali, ad esempio, pegno su titoli di Stato (da

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

assumere al valore corrente di mercato) o fideiussioni, che sono considerate idonee solo se incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione e debbono garantire la restituzione del credito per capitale ed interessi contrattuali e di mora , "a prima richiesta" e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché prestate da soggetti (di gradimento della Banca Convenzionata) appartenenti alle seguenti categorie:

- aziende di credito;
- imprese di assicurazioni;
- consorzi di garanzia fidi, con sede o almeno una unità operativa in Regione, purché abilitati a rilasciare garanzie con le caratteristiche di cui sopra;

restando riservata al prudente apprezzamento del Comitato la possibilità di considerare equipollenti quelle proposte dalla Banca Convenzionata e prestate da altri soggetti.

In tal caso la verifica circa il rispetto del summenzionato rapporto avviene confrontando l'importo del finanziamento decurtato da tali "ulteriori" garanzie con il valore "netto" delle garanzie reali a supporto.

Salvo che per controparti di particolare standing e operazione di contenuta durata, di massima andranno evitate operazioni garantite da soli beni di cui al punto "5" e di quelli acquisiti/acquisendi da procedura; eventuali garanzie personali (cfr. V comma presente articolo) acquisite ad integrazione in tale contesto dovranno di massima prevedere una scalarità almeno "pro quota" per tutta la durata del finanziamento, e non "a primo rischio decrescente".

Restano ferme eventuali limitazioni poste dalle convenzioni con i datori di fondi.

Al fine della verifica, in ordine alla sufficienza delle garanzie reali, si assumono i seguenti valori cauzionali:

	Garanzie	Valori cauzionali
1	Ipoteca su terreni	Valore di mercato
2	Ipoteca su immobili industriali e commerciali	Fino al 80,00% del valore di mercato
3	Ipoteca su immobili civili di abitazione	Fino al 100,00% del valore di mercato
4	Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature nuove (esclusi automezzi, apparecchi elettronici ed impianti fotovoltaici);	Fino al 60,00% del valore di mercato
5	Privilegio su impianti, macchinari usati	Fino al 50,00% del valore di mercato
6	Automezzi	Fino al 40,00% del valore di mercato
7	Apparecchi elettronici	Fino al 30,00% del valore di mercato
8	Impianti fotovoltaici posti su immobile	divengono parte integrante dello stesso al pari di un normale impianto
9	Impianti fotovoltaici posti su terreno	fino al 50,00% del valore di mercato
10	Marchi e brevetti	0,00% del valore mercato
11	Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80,00% del valore di borsa
12	Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80,00% del valore di borsa
13	Garanzie bancarie e dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993	100,00% dell'importo
14	Garanzie di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a "buono" (capacità di pagamento adeguata)	100,00% dell'importo
15	Garanzie degli altri confidi	85,00% dell'importo
16	Garanzie delle altre assicurazioni	80,00% dell'importo
17	Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80,00% del valore di Borsa
18	Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80,00% del valore di Borsa

Nel caso di garanzie su altri beni (es. ipoteca navale o su aviogetti) sarà cura della Banca Convenzionata – tramite il proprio tecnico - argomentare, anche con riferimento ai termini di assimilabilità con altre categorie di beni, la percentuale di abbattimento proposta, e facoltà del Comitato, se lo ritiene anche alla luce di eventuali precedenti, condividerne o meno le valutazioni.

Per quanto ovvio, si precisa che nella valutazione dei beni reali a garanzia il tecnico dovrà tener conto anche dello stimabile "mantenimento" di valore dei beni nel tempo e dunque dell'idoneità del complesso degli stessi a far presumibilmente rispettare il rapporto cauzionale previsto lungo tutta la durata dell'operazione; sarà compito delle Banche Convenzionate dare disposizioni nel merito ai tecnici di loro fiducia quale criterio "ulteriore" da adottare nella stesura della perizia e nella valutazione dei beni ai fini cauzionali, evidenziando eventuali eccezioni.

Nel caso di beni acquisiti/acquisendi da procedura il valore da considerare è il più basso tra quello indicato in perizia e assoggettato alle decurtazioni di cui al capoverso precedente, e il prezzo di acquisto, senza applicazione allora della decurtazione in termini.

Nella determinazione dei valori netti di garanzia, in presenza di altri precedenti mutui in regolare ammortamento, le Banche potranno non prendere in considerazione le successive due semestralità, riducendo di due rate l'ammontare del residuo debito.

ARTICOLO 20 – VARIAZIONI "PRE-CONTRATTUALI"

Su motivata richiesta della Banca Convenzionata il Comitato può deliberare eventuali variazioni proposte su uno o più dei termini dell'operazione non ancora contrattualizzata.

Di massima l'eventuale proposta di proroga del termine di stipula, salvo non dipendente da motivi "oggettivi" non imputabili alla beneficiaria (circostanza che dovrà essere vagliata dalla Banca ed esplicitata in sede di proposta), non potrà essere superiore a 6 mesi, e dovrà comunque essere accompagnata da una nota della Banca proponente con cui la stessa:

- esprime la condivisibilità circa la richiesta avanzata dall'impresa beneficiaria;
- presenta una breve nota di aggiornamento sulla situazione aziendale (completa di eventuale sintetica riclassificazione dell'ultimo bilancio approvato, se diverso da quello di cui alla istruttoria di concessione);
- conferma che a suo avviso i dati aggiornati presentati non modificano la valutazione espressa in sede di istruttoria di concessione.

Le variazioni sono assoggettate a delle commissioni (da riconoscere integralmente al fondo) di euro 250,00.= per le Piccole Imprese, euro 500,00.= per le Medie Imprese ed euro 750,00.= per le Grandi Imprese, che verranno reclamate a cura della Segreteria F.R.I.E. secondo i disposti della DGR N. 933 del 24.5.2017 (e dunque per le casistiche ivi previste, salva diversa e motivata valutazione del Comitato).

ARTICOLO 21 - DELIBERA

Entro 90 giorni dal ricevimento della Richiesta, salvo non vengano richiesti chiarimenti/integrazioni dalla Segreteria ovvero dal Comitato di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 2/2012 relativamente alla richiesta stessa (sia alle Banche Convenzionate, che eventualmente ai competenti uffici della Regione), il Comitato assume la delibera (ovvero declina la proposta) di concessione (e/o di variazione di operazione già precedentemente

deliberata).

Tutte le delibere sono oggetto di pronto invio, via PEC alle banche convenzionate, alle imprese beneficiarie ed al Servizio per l'accesso al credito delle imprese.

Le delibere di concessione:

- sono immediatamente operative (salvo nel singolo caso non sia espressamente previsto il contrario);
- vengono inoltrate mezzo alla Banca Convenzionata competente, alle imprese beneficiarie ed al Servizio per l'accesso al credito delle imprese in forma ufficiale e sottoscritte dal Presidente del Comitato;
- devono contenere (a partire dalla data di entrata in vigore del RNA), se comportanti concessione di aiuto (cioè aiuto maggiore di zero), l'indicazione del codice COR.

Le delibere di variazione:

- sono immediatamente operative (salvo nel singolo caso non sia espressamente previsto il contrario);
- vengono inoltrate mezzo pec alle Banche convenzionate, alle imprese beneficiarie ed Servizio per l'accesso al credito delle imprese in forma ufficiale e sottoscritte dal Presidente del Comitato;
- devono contenere (a partire dalla data di entrata in vigore del RNA), se comportanti concessione di aiuto (cioè aiuto ulteriore rispetto a quello della concessione originaria maggiore di zero), l'indicazione del codice VARCOR.

CAPO IV – CONTRATTUALIZZAZIONE ED EROGAZIONI

ARTICOLO 22 – ATTO CONDIZIONATO

Entro 6 mesi dalla data di operatività della delibera (ovvero il diverso termine eventualmente indicato nella delibera stessa) di concessione o (se nel frattempo intervenuta) di variazione "pre-contrattuale", salvo proroga concedibile dal Comitato su motivata richiesta della Banca Convenzionata, quest'ultima deve procedere con la stipula del contratto condizionato di finanziamento Frie mediante atto pubblico.

Lo "schema-base" del contratto è:

- elaborato dalla Segreteria (con la collaborazione delle Banche Convenzionate nei termini in cui venisse richiesta);
- approvato dal Comitato;
- fornito dalla Segreteria a tutte le Banche Convenzionate.

Qualora per imprescindibili motivi legati a problematiche procedurali o informatiche interne ai singoli Istituti Convenzionati si rendessero opportune modifiche allo schema succitato, purché non impattanti sulle parti fondamentali del suo contenuto, il Comitato, a fronte di richiesta della Banca Convenzionata, si riserva di autorizzare formulazioni alternative di singoli punti.

Il contratto dovrà prevedere clausole regolanti gli impegni della finanziata a:

- mantenere il rispetto del limite previsto di intensità di aiuto (se a fronte di interventi concessi ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014) ovvero di quello del plafond "de minimis" (vigente al momento della concessione);

- nel solo caso di operazione a valere sugli "Aiuti a Finalità Regionale" di cui ai precedenti art. 9 e 10, garantire che l'apporto di risorse finanziarie agevolate a copertura degli investimenti oggetto di programma non superi il 75% del programma stesso.

Nel caso di contrattualizzazione di finanziamenti la cui realizzazione del programma di spesa (in tutto o in parte) necessiti di particolari autorizzazioni, la Banca Convenzionata dovrà astenersi dalla stipula del condizionato, salvo la casistica non sia stata specificatamente regolamentata in sede deliberativa, nei termini meglio dettagliati alla fine del punto C dell'art. 17, e provvedendo allora ad integrare conseguentemente il testo contrattuale.

La Banca Convenzionata non procede alla stipulazione del contratto condizionato, dandone notizia al Comitato di Gestione, qualora successivamente alla delibera di concessione sopravvengano difetti di garanzia ovvero emergano nei confronti dell'impresa beneficiaria fatti ritenuti dalla Banca stessa pregiudizievoli o modificativi dei presupposti assunti a base della propria proposta e della connessa delibera del Comitato.

ARTICOLO 23 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Il finanziamento agevolato è erogato proporzionalmente agli stati di avanzamento dell'iniziativa finanziata, accertati dalla Banca subordinatamente alla disponibilità di fondi. L'erogazione del saldo, pari ad almeno il 10% dell'importo del finanziamento agevolato, è effettuata dopo che la Banca ha accertato, con le modalità tecniche ritenute più opportune, che l'iniziativa finanziata è stata completamente realizzata, è funzionante e provvista delle necessarie autorizzazioni. L'eventuale contribuzione integrativa è erogata all'impresa unitamente alla rata di saldo.

L'erogazione delle somme al mutuatario è attestata dagli atti e dalle registrazioni contabili della Banca di avvenuta esecuzione degli ordinativi di accredito sul conto corrente indicato dalla parte finanziata.

Per le operazioni in ESL comportanti aiuto, l'erogazione avverrà previa verifica di volta in volta che il nominativo beneficiario non risulti nella cosiddetta LISTA DEGGENDORF (a cura della Segreteria, mediante acquisizione di apposita visura aggiornata in RNA).

Nel caso risulti scaduto il termine di fine lavori (originario, ovvero come riveniente da proroga deliberata), si potrà procedere solo con erogazione "a saldo".

La richiesta di prima erogazione deve essere preceduta/accompagnata dall'inoltro del contratto condizionato di finanziamento con perfezionamento delle garanzie richieste a presidio dell'operazione. Le richieste di erogazione da parte delle Banche Convenzionate costituiscono attestazione delle medesime circa la corretta acquisizione delle garanzie e assolvimento delle clausole particolari nei termini previsti in delibera.

ARTICOLO 24 – DOCUMENTAZIONE DI SPESA E PAGAMENTI

La documentazione di spesa è tipicamente rappresentata da fatture (ma anche eventualmente da altra documentazione valutabile allo scopo come equipollente).

E' compito della Banca Convenzionata, avanti la richiesta di erogazioni, verificare (se del caso anche tramite sopralluoghi, e avvalendosi dei tecnici) lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, nonché acquisire la documentazione di cui sopra e procedere con la sua obliterazione.

Il pagamento delle spese di cui al programma finanziato vanno accertate dalle Banca Convenzionata avanti la richiesta di erogazione acquisendo dall'azienda documentazione comprovante i pagamenti effettuati e la loro

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

riferibilità agli investimenti finanziati (bonifici causalizzati, quietanza su contratti, dichiarazioni del fornitore; pagamenti ri-ba o similari; non possono di massima adempiere tale funzione mezzi di pagamento quali i contanti o gli assegni, questi ultimi salvo non siano univocamente riconducibili alla fornitura de qua).

Anche alla luce del diffondersi di documentazione in formato elettronico che attenua – se non esaurisce – la ratio sottostante all'attività di obliterazione, la Banca Convenzionata potrà procedere a verificare la spesa e/o i relativi pagamenti, purché le circostanze a suo giudizio non lo sconsiglino e sempre che tale diversa operatività non risulti in contrasto con normative imperative applicabili per le operazioni di specie, attraverso:

1) acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, (e, di massima, anche di uno dei membri del Collegio Sindacale, se presente, preferibilmente il Presidente)

- con la formula del mendacio;
- nonché l'impegno a mantenere presso i propri uffici gli originali della documentazione oggetto di dichiarazione e a fornire la stessa senza ritardi alla Banca Convenzionata ovvero al Comitato Frie a semplice loro richiesta;
- corredata da distinta analitica (sottoscritta in ogni pagina) di tutta la documentazione di spesa presentata in utilizzo al Frie (comprendente quanto meno il seguente dettaglio: fornitore, tipo documento, data emissione, importo con e senza iva, oggetto della fornitura);
- e contenente le attestazioni del seguente tenore relativamente alla summenzionata distinta:
 - * *che le forniture ed i costi elencati si riferiscono effettivamente ed unicamente alla realizzazione degli investimenti oggetto del finanziamento e trovano corrispondenza in fatture ed altri titoli giustificativi effettivamente emessi;*
 - * *che le fatture e gli altri titoli giustificativi elencati sono fiscalmente regolari;*
 - * *che tutte dette forniture e prestazioni relative a investimenti fissi hanno trovato imputazione nella contabilità aziendale ai singoli cespiti ammortizzabili;*
 - * *che tutti i fornitori sono stati interamente pagati e quindi non vantano alcun credito, né diritto di prelazione, patto di riservato dominio o privilegio sui beni oggetto delle loro forniture;*
 - * *che gli investimenti stessi non sono stati oggetto di altri finanziamenti, né di alcuna altra agevolazione incompatibili con quelle di cui al finanziamento;*
 - * *che i macchinari, gli impianti e le attrezzature, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel programma approvato, sono nuovi di fabbrica;*
 - * e, per l'erogazione finale, *che il programma di investimenti oggetto del finanziamento è stato completamente realizzato, conformemente a quanto originariamente previsto* (ovvero: con le modifiche di cui).

2) Ovvero (cfr. L.R. n.31 del 4 agosto 2017, art. 2 punto 19) anche mediante semplice acquisizione di elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, laddove richiesto dai beneficiari dei finanziamenti.

Nel caso si vada ad operare con una delle ipotesi alternative alla "procedura standard" di cui ai precedenti punti (1) e (2), ATT DPR 445/2000 ART.75:

- a) resta facoltà della Banca chiedere comunque ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna ai fini
CRITERI OPERATIVI F.R.I.E - FreieFVG 01/2024

del completo e corretto svolgimento delle attività di verifica dell'investimento e relativi pagamenti, che sono di sua competenza;

- b) si dovrà procedere con controlli a campione circa la correttezza dei dati eventualmente forniti dalla beneficiaria attraverso l'acquisizione (e la verifica) della relativa documentazione di spesa. A tal fine:
- o la Banca Convenzionata segnalerà alla Segreteria le circostanze dell'utilizzo della "procedura" alternativa in occasione della richiesta di erogazione a saldo;
 - o la Segreteria, all'inizio dell'anno successivo, selezionerà tra le operazioni di specie relative all'anno precedente, un campione non inferiore al 10% delle stesse segnalando alla Banca interessata che dovrà procedere con la verifica;
 - o sarà cura della Banca Convenzionata provvedere, per le operazioni segnalate, alla verifica nei modi d'uso della documentazione di spesa/pagamento, nonché di segnalare al Comitato se da tale esame dovessero emergere discrasie che avrebbero comportato un diversa quantificazione dell'importo dell'operazione, ai fini di poter poi procedere con le eventuali conseguenti attività.

ARTICOLO 25 – ATTO RICOGNITIVO

L'erogazione del saldo deve essere accompagnata dalla stipula di atto ricognitivo, con allegato l'eventuale nuovo piano di ammortamento laddove lo stesso, per modifiche intervenute (sulle scadenze e/o sugli importi) dovesse risultare diverso da quello di cui all'atto condizionato.

Le rate di ammortamento eventualmente scadute avanti la stipula del ricognitivo saranno reclamate per le quote capitali previste dal piano di ammortamento allegato al condizionato, a prescindere dall'importo effettivamente erogato (ma ovviamente fino alla concorrenza dello stesso e con interessi calcolati sul solo capitale effettivamente ricevuto, al netto di eventuali decurtazioni eventualmente intervenute per effetto dei rimborsi in linea capitale); quelle successive riparametreranno per la durata residua prevista il debito residuo così come riveniente dalla eventuale rideterminazione dell'importo mutuato al netto delle quote capitali che risultassero già scadute/rimborsate.

Lo "schema-base" del contratto ricognitivo è:

- elaborato dalla Segreteria Unica (con la collaborazione delle Banche Convenzionate nei termini in cui venisse richiesta);
- approvato dal Comitato;
- fornito dalla Segreteria a tutte le Banche Convenzionate.

Qualora per imprescindibili motivi legati a problematiche procedurali o informatiche interne si rendessero opportune modifiche allo schema succitato, purché non impattanti sulle parti agevolative del suo contenuto, il Comitato, a fronte di richiesta della Banca Convenzionata, si riserva di autorizzare formulazioni alternative di singoli punti.

CAPO V – MODIFICHE SOPRAVVENUTE

ARTICOLO 26 – VARIAZIONI “CONTRATTUALI”

Su motivata richiesta della Banca Convenzionata il Comitato può deliberare eventuali variazioni proposte su uno o più dei termini contrattuali (anche se la stipula del condizionato dovesse risultare non ancora perfezionata).

La proposta della Banca Convenzionata relativamente alla proroga dei termini “finanziari” (inizio ammortamento e scadenza prima rata, ma NON fine lavori) dovrà di massima essere contenuta in non oltre 12 mesi dal termine originario. Eccezionalmente potrà essere valutata dal Comitato, sempre su motivata proposta della Banca, la concessione anche di ulteriori proroghe che comportino un superamento del predetto termine, ma purché il finanziamento risulti ancora da erogare per oltre il 50,00% e comunque nel rispetto della durata massima di preammortamento di cui all’art. 6; nel valutare tali proposte il Comitato terrà particolarmente conto della complessità del programma ammesso a finanziamento e dell’esistenza di motivazioni “oggettive” e non riconducibili alla beneficiaria alla base della richiesta avanzata.

Le variazioni che possano comportare modifiche dell’aiuto, quali tipicamente la proroga del termine di preammortamento (salvo il preammortamento convenzionale/reale in anni non dovesse rimanere il medesimo) o la modifica dell’importo mutuo/spesa (o, per le operazioni in de minimis, dell’importo del finanziamento, che comunque non potrà essere in nessun caso incrementato) avanti il ricognitivo per le operazioni che per effetto del differenziale dei tassi avevano generato aiuto alla concessione, comportano:

- se la modifica fosse in riduzione, e qualora caricate ab origine in RNA, l’aggiornamento dei relativi dati nello stesso a cura della Segreteria, se del caso;
- se la modifica fosse invece in aumento, a prescindere dal carico o meno ab origine in RNA, il caricamento a cura della Segreteria di un NUOVO AIUTO (addendum) nel registro (calcolato, con riferimento agli altri parametri in essere al momento della concessione “iniziale”, come l’aiuto incrementale derivante dalla variazione concedenda). Tale casistica si deve intendere limitata all’allungamento dei termini di preammortamento (purché ovviamente nei limiti consentiti).

Le variazioni sono assoggettate a delle commissioni (da riconoscere integralmente al fondo) di euro 250,00.= per le Piccole Imprese, euro 500,00.= per le Medie Imprese ed euro 750,00.= per le Grandi Imprese, che verranno reclamate a cura della Segreteria F.R.I.E. secondo i disposti della DGR N. 933 del 24.5.2017 (e dunque per le casistiche ivi previste, salva diversa e motivata valutazione del Comitato).

Ai sensi art. 2 comma 3 della Convenzione vigente sottoscritta tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Banche convenzionate, si stabilisce in una misura massima pari al 100% della spesa riconosciuta dalla Banca al perito di fiducia incaricato l’importo che la Banca stessa può richiedere al mutuatario per il rimborso delle spese sostenute per eventuali accertamenti tecnico-peritali successivi alla concessione del finanziamento agevolato e dopo l’erogazione a saldo dello stesso.

Nel caso di modifiche nell’articolazione della spesa ammissibile, la Banca Convenzionata potrà procedere anche senza delibera da parte del Comitato laddove la stessa:

1. non comporti una riduzione del valore delle garanzie;
2. comporti una diversa allocazione tra i diversi capitoli di spesa che complessivamente non superi il 20% della spesa complessiva, a prescindere che vada ad interessare o meno anche capitoli originariamente non previsti purché ammissibili;
3. non alteri logica e scopo dell’investimento;

ARTICOLO 27 – OPERAZIONI SOCIETARIE E MODIFICHE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI

Circa la tematica della conservabilità dell'agevolazione/finanziamento in seguito ad operazioni societarie e/o di cessioni/acquisizioni di rami d'azienda, si rimanda all'art.12 quater della L.R.4/2005 richiamato nell'art. 26 del D.P.Reg 25/2023.

La rilevanza della tematica delle dimensioni aziendali quale requisito di finanziabilità, soprattutto nell'ambito di interventi in "ESL" (ed ancor più se con riferimento agli "aiuti a finalità regionale"), rende opportuna una sintetica disamina delle principali casistiche in cui queste, successivamente alla concessione ed entro i termini dei vincoli di destinazione, vanno a modificarsi:

- a) Modifica a seguito di sviluppo aziendale: non comporta conseguenze;
- b) Modifica a seguito di sopravvenute operazioni societarie di acquisto di rami d'azienda, e/o di partecipazioni (anche non direttamente, ma attraverso terzi, con modifica del perimetro di gruppo), o di incorporazioni di altre società da parte della finanziata, **ma fermo rimanendo il soggetto beneficiario** (di massima fa fede la persistenza del Codice Fiscale; certo potrebbe – al limite – essere necessaria una delibera "pro forma" in capo alla nuova forma societaria derivante da trasformazione) : non comporta conseguenze;
- c) Modifica a seguito di operazioni societarie o meno, in cui la beneficiaria è oggetto di incorporazione da parte di terzo soggetto, ovvero un terzo soggetto acquista un suo ramo d'azienda o è beneficiario di un conferimento che interessino il finanziamento, e chiede di subentrare nell'operazione : si rende necessaria una delibera di conferma dell'operazione ad un nuovo soggetto, di cui quindi vanno verificate nell'occasione le caratteristiche ai fini della finanziabilità, con particolare riguardo:
 - al mantenimento dell'investimento nel territorio regionale;
 - alla prosecuzione dell'attività in settori "non esclusi";
 - per le operazioni ESL, alle dimensioni di impresa della subentrante, se si è al di fuori delle cosiddette "zone in deroga" (esclusa la Grande Impresa, salvo nel caso di continuità dimensionale, ovvero se, al momento del subentro, a progetto di investimento concluso, anche la "cedente" risultasse Grande Impresa).
 - per le operazioni in DE MINIMIS, al rispetto del massimale di plafond previsto (fermo quanto previsto in caso di fusioni ed acquisizioni dal regolamento UE DE MINIMIS vigente).
 - In presenza di aiuto sull'operazione oggetto di subentro/accollo sarà cura della Segreteria – se del caso - aggiornare i dati in RNA con le modalità indicate dai soggetti preposti, in maniera che l'aiuto (ovvero quota parte di pertinenza dello stesso, se possibile) vada "traslato" sul nuovo soggetto.

ARTICOLO 28 – MODIFICHE DI DURATA E RATEIZZAZIONI – Art. 2 comma 15 della L.R. del 4 agosto 2017 n. 31

Premessa: la difficile fase economica che si protrae ormai da molto tempo ha portato alla necessità di contemperare il rispetto della normativa agevolativa di riferimento (in particolare comunitaria) con la opportunità di introdurre elementi di possibile elasticità nelle operazioni in essere, a contenere il rischio che particolari vincoli, in parte insiti nel mondo del credito agevolato pubblico, possano andare a costituire eccessive rigidità alle azioni imprenditoriali volte a meglio adattarsi alle sfide di un mercato perturbato, con possibili

CRITERI OPERATIVI F.R.I.E - FreieFVG 01/2024

riflessi quindi anche sulle prospettive:

- da un lato di continuità aziendale;
- e dall'altro di recupero del credito (queste ultime, in particolare una fase di generale svilimento dei valori dei beni a garanzia, traggono infatti beneficio dal miglioramento delle precedenti).

Di seguito si vogliono inquadrare - in modo più organico ed esplicito rispetto al passato - le due principali fattispecie operative (una terza, l'allungamento dell'ammortamento del mutuo, deve intendersi per ora in sospeso in attesa degli esiti degli approfondimenti normativi in corso, nelle more dei quali se ne può ipotizzare la valutazione solo qualora, applicando i tassi contrattualmente previsti, non emergerebbe - utilizzando i parametri di calcolo aggiornati - alcuna componente d'aiuto) che sono strumento di gestione di criticità precisando che:

- in nessun caso debbono essere interpretate dalle Banche Convenzionate proponenti come interventi finanziari "alternativi" al fisiologico ricorso al Sistema;
 - sarà cura d'iniziativa delle Banche Convenzionate predisporre quelle attività che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la salvaguardia delle garanzie a seguito della mutata scadenza ultima del finanziamento a seguito degli interventi di cui al presente articolo (es. rinnovazione ipotecaria; conferma/proroga validità fidejussioni, ecc).
 - viene lasciato alla Banca Convenzionata valutare le conseguenze in termine di segnalazione (anche agli Organi di Vigilanza) dell'applicazione di una o più delle fattispecie in termini.
- a) **SLITTAMENTO DELLE RATE**, con inserimento di semestralità con pagamento di soli interessi e conseguente allungamento del termine di rimborso finale del mutuo, ma ferma la durata in termini di semestri di effettivo ammortamento (anche ai fini del rispetto della durata massima prevista per le operazioni di specie). Trattandosi di un intervento che di fatto allunga i tempi di rientro dell'operazione, e conseguentemente "rallenta" la rotatività del Fondo con le relative conseguenze in termini di risorse disponibili, sarà cura:
- o delle Banche Convenzionate limitare tale tipo di intervento ai soli casi di controparti con adeguate prospettive ma temporanea carenza di liquidità, funzionalmente al superamento di tale fase, argomentando la circostanza;
 - o del Comitato vagliare la proposta delle Banche Convenzionate, ed eventualmente deliberare la variazione:
 - di massima per un solo semestre eventualmente replicabile (ma anche più semestri, in casi particolari, ad es. laddove fosse richiesto nell'ambito di "Accordi di Sistema", quali in particolare - e a mero titolo di esempio - quelli a valere sugli art. 67 o 182 bis LF, in presenza di "sacrifici" analoghi o più rilevanti da parte del ceto creditorio, e con attenta valutazione da parte della Banca circa il possibile degrado del quadro cauzionale);
 - e comunque entro un plafond/massimale, individuato sulla base della situazione delle disponibilità, ed attualmente fissato al 5,00% dell'ammontare complessivo delle rate in scadenza nel semestre di riferimento.

Tali rate oggetto di slittamento non dovranno avere contenuto agevolativo, e quindi la proposta della Banca dovrà prevedere espressamente che vengano trattate "ad un tasso idoneo a mantenere invariato l'aiuto in termini di DE MINIMS/ESL dovendosi intendere con ciò convenzionalmente il "tasso di mercato" (cfr. precedente art. 9), calcolato sulla base dei parametri (tasso di riferimento; margine per operazione/controparte) aggiornati al momento della concessione della variazione, e dunque idoneo ad azzerare il differenziale con quello agevolato (la cosiddetta "Ampiezza della riduzione del tasso di interesse" di cui al punto "d" del precedente art. 9) e con questo l'intero ESL (e, correlativamente, a

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

non alterare l'aiuto de minimis, se eventualmente il finanziamento era stato concesso nell'ambito di tale regime). Alla luce di ciò, non pare necessaria alcuna segnalazione in RNA, quanto meno relativamente alla quantificazione dell'aiuto che, per le modalità di calcolo adottate, risulta evidentemente invariato. Ovviamente resta comunque fermo anche sulle rate oggetto di slittamento il "tasso minimo" fissato in contratto.

La contrattualizzazione della conseguente modifica del piano di ammortamento potrà avvenire - giusta delibera del Comitato di Gestione del 27/07/2009 - anche mediante semplice scambio di corrispondenza commerciale tra la banca e la mutuataria, ferma la possibilità per la Banca di provvedervi per atto pubblico laddove le circostanze lo ritenessero consigliabile

- b) **RATEIZZAZIONE DELL'ARRETRATO:** per favorire un equilibrato riassorbimento dello scaduto che minimizzi i rischi di "ingessare" le situazione, compromettendo le prospettive di continuità aziendale e di recupero del credito, è facoltà del Comitato (cfr. tra l'altro il punto 15 dell'art. 2 della L.R.31/2017), su motivata proposta della Banca Convenzionata, concedere la rateizzazione dello scaduto.

In presenza di importi scaduti e non pagati la Banca Convenzionata può quindi proporre un piano di rateizzazione del pagamento degli stessi, laddove ritenga lo stesso credibile, e funzionale a favorire:

- una miglior prospettiva di rientro del credito;
- ovvero, purché non in contrasto con la tutela delle ragioni creditorie pubbliche, una miglior prospettiva di continuità aziendale del soggetto debitore.

In ogni caso la Banca proponente resta impegnata ad assicurare che quanto proposto (e le modalità poi di successivo eventuale perfezionamento) non possa comportare la perdita/svilimento del quadro cauzionale che assiste l'operazione principale/originaria.

Le rateizzazioni:

- non rappresentano un affidamento in senso stretto, ma semplicemente un accordo sulle modalità di restituzione di una somma liquida ed esigibile, ed in quanto tali si ritiene - tra l'altro
 - non abbiano contenuto agevolativo;
- assumono la forma di una autorizzazione all'astensione - salvo l'emergere di nuovi elementi di valutazione che consigliassero ai fini della tutela del credito la loro revoca - dall'avvio e/o continuazione delle azioni per il recupero di quanto dovuto a fronte del rispetto di un piano di pagamenti rateizzato dello scaduto proposto dalla debitrice e ritenuto dalla Banca coerente con i vincoli e le indicazioni generali in materia previste dai presenti Criteri e/o da altre indicazioni trasmesse dal Comitato di Gestione o dalla Regione.

Tali rateizzazioni - di norma - avranno le seguenti caratteristiche:

- 1) TASSO: il più alto tra i seguenti, così come rilevato al momento del perfezionamento della rateizzazione:
 - TASSO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO a cui il credito scaduto rateizzato si riferisce;
 - TASSO LEGALE;

Il tasso così individuato resta fisso per l'intera durata della rateizzazione.

2) DURATA:

- nel caso di operazione ancora in essere e debito anche a scadere: fino a due anni (con possibilità per la Banca Convenzionata di proporre congiuntamente – se ritenuto il caso – anche uno slittamento di massimo 2 rate (salvo deroga eccezionalmente concessa dal Comitato) dell'ammortamento ancora in essere, ad evitare che il sommarsi dei due impegni ne pregiudichi le prospettive di assolvimento);
- nei casi in cui l'importo rateizzato si riferisca all'intero credito (per effetto della sopravvenuta scadenza del finanziamento, ovvero di una pregressa revoca/decadenza del beneficio del termine relativo allo stesso, dovendo peraltro ricorrere il requisito di un'oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore): fino a 5 anni. Con una periodicità di massima semestrale, lasciando peraltro alle Banche Convenzionate la possibilità di proporre (e poi ovviamente di gestire) anche rateizzazioni mensili o trimestrali, laddove ritenuto preferibile.

Il mancato rispetto dei termini di rateizzazione concordati comporterà, trascorsi tre mesi senza regolarizzazione, la revoca della rateizzazione stessa.

Il pagamento di eventuali interessi di mora maturati sullo scaduto oggetto di rateizzazione dovrà avvenire almeno contestualmente al perfezionamento dell'accordo di rateizzazione (ovviamente nel caso di operazione ancora in essere).

La presenza di una rateizzazione concessa e perfezionata comporta implicitamente, in presenza di rispetto delle scadenze della stessa (e dell'eventuale operazione principale, se ancora in essere), la proroga dei cosiddetti "termini per l'avvio delle azioni".

Non saranno prese in considerazione per la concessione di nuovi finanziamenti domande pervenute da soggetti con rateizzazioni in corso, fino all'avvenuto completamento del rimborso dei relativi importi.

La gestione amministrativa di tale evento e delle relative incombenze (anche inerenti e conseguenti) è a carico dell'Istituto Convenzionato, che potrà adempiervi, fermo il contenuto, con le modalità ritenute più consone e coerenti con le proprie procedure e prassi interne.

I riversamenti delle somme incassate dovranno intervenire con le modalità previste in Convenzione per la generalità degli incassi.

Quanto sopra disciplinato non vale per:

- o Le rateizzazioni eccezionalmente operate all'interno di procedure di concordato, che seguiranno le normative di carattere generale eventualmente applicabili;
- o Le rateizzazioni che – in via del tutto eccezionale - si ritenesse di concedere (ai fini di un miglior realizzo del credito) su proposta della Banca Convenzionata a margine di procedure concorsuali a nuovi soggetti che si accollassero (in tutto o in parte) importi riconosciuti al creditore pubblico, che verranno trattati caso per caso, con l'avvertenza che:
 - La durata potrà essere anche superiore ai 5 anni, ma non eccedere comunque quella

COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 2/2012

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

prevista al momento della concessione per le nuove operazioni Frie;

- Il tasso sarà definito nei termini ritenuti più consoni, ma comunque non inferiore a quello previsto per le rateizzazioni sopra disciplinate.

Sarà possibile prevedere anche nuove garanzie/clausole particolari.

PARTE II – FINANZIAMENTI AGEVOLATI INVESTIMENTO E SVILUPPO – CAPITALIZZAZIONE -CONSOLIDAMENTO E LIQUIDITA'

ARTICOLO 29 - PRECONDIZIONE PER LA FINANZIABILITÀ

Non possono essere prese in considerazione eventuali proposte, formulate dalle Banche convenzionate, di concessione del finanziamento alle mutuatriche che non siano in regola con l'ammortamento di mutui fondi di rotazione regionale in precedenza concessi, anche quando, in riferimento agli stessi, ne abbiano richiesto la dilazione dei pagamenti finché non riprenda il regolare ammortamento con il pagamento della rata "piena" (capitale + interessi).

Non possono essere concessi nuovi finanziamenti a soggetti nei cui confronti – nei tre anni precedenti - siano stati revocati finanziamenti per inadempimento o violazione di norme imperative.

ARTICOLO 30 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Le domande vengono presentate dal Cliente presso le Banche convenzionate, che provvedono a caricarle sul portale di interoperabilità. A fronte della domanda per l'attivazione del finanziamento agevolato presentata dall'Impresa, la Banca convenzionata – di massima – completa la relativa valutazione economica-finanziaria entro 365 giorni dalla data di presentazione della domanda. Ai soli fini di monitoraggio la banca convenzionata invierà alla Segreteria richiesta motivata di proroga della domanda indicando il nuovo termine per la presentazione della richiesta di deliberazione.

ARTICOLO 31 - TASSO DI INTERESSE

Ai sensi del del D.P.Reg 240 del 10 febbraio 2023, il tasso di interesse è fisso pari al 1,20% nel caso di finanziamenti d'importo pari o inferiore a euro 150.000,00 e pari all'1,30% nel caso di finanziamenti d'importo superiore a euro 150.000,00.=.

I mutui a valere su FreieFVG Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità possono essere concessi al tasso di riferimento vigente al momento della concessione in conformità alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Pertanto il tasso di concessione sarà pari al tasso base vigente nel mese di concessione al quale andrà sommato il margine riferito alla singola impresa così come determinato in conformità alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale tasso resterà fisso per tutta la durata dell'operazione.

ARTICOLO 32 – AVVIO DELL'INVESTIMENTO

La domanda viene presentata dall'impresa alla Banca convenzionata che provvede a protocollarla indicando la data di ricevimento.

Per le operazioni in "ESL", tale data deve essere antecedente all'avvio dei lavori relativi alla realizzazione del progetto d'investimento per il quale è stato chiesto il finanziamento agevolato, anche ai fini dell'assolvimento

del requisito relativo all' "effetto incentivante" di cui al Regolamento (UE) 651/2014 (cfr. in particolare la premessa n.18).

Per le operazioni a valere sul DE MINIMIS, per le quali la competente normativa comunitaria non prevede l'obbligo di effetto incentivante, l'avvio dell'iniziativa deve intendersi come sopra specificato, le domande possono avere ad oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese nei 365 giorni antecedenti a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria, che, in tal caso, può essere presentata anche dopo l'avvio dell'iniziativa.

Per quanto riguarda la definizione di "Avvio degli investimenti" si rimanda alla lettera h) dell'art. 2 del D.P.Reg. 25/2023.

Nota esplicativa: qualora sia presente una caparra in senso stretto sia sotto il profilo formale che sostanziale, pagata antecedentemente alla data di ricevimento di cui sopra ma imputata a pagamento successivamente, la stessa – in assenza di altri motivi ostativi e in presenza del rispetto del requisito relativo all' "avvio dell'investimento" successivo alla domanda – si deve intendere ugualmente ammissibile.

ARTICOLO 33 - SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Nel rispetto dei limiti previsti per i diversi regimi d'aiuto e da quanto evidenziato agli art. 13 e 14 del D.P.Reg. 25/2023, valgono le seguenti indicazioni.

A) BENI IMMATERIALI

Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali (quali a titolo esemplificativo brevetti, licenze, marchi) devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi (che non hanno relazioni con l'acquirente) a condizioni di mercato, circostanza che deve emergere da apposita perizia asseverata fatta redigere dalla Banca Convenzionata;
- d) figurare all'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni (cinque anni nel caso di Grande Impresa).

Non sono considerate ammissibili voci quali avviamento e disavanzi di fusione o assimilabili a queste.

L'importo massimo di spesa ammissibile per tale capitolo è di euro 1 milione, e non potrà superare il 50,00% del complessivo programma di spesa di cui all'investimento finanziando.

B) COMPONENTE IMPIANTISTICA

Per la determinazione della "spesa ammissibile" il prezzo degli impianti e delle macchine nuove può essere desunto dalle offerte esibite dalla mutuataria.

Non sono ammissibili al finanziamento spese che non siano oggetto di preventiva individuazione specifica (per esempio: "imprevisti in corso d'opera" ovvero "varie ed eventuali").

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili.

C) COMPONENTE IMMOBILIARE

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni nonché le spese relative al piano di caratterizzazione, alla caratterizzazione e alle eventuali bonifiche e all'acquisto e/o realizzazione di fabbricati di nuova costruzione purché risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista.

Relativamente ai terreni, è ammissibile anche la spesa per l'acquisto di diritti reali di godimento, purché abbiano una durata di almeno 1 anno superiore al periodo di ammortamento del mutuo richiesto.

Relativamente ai fabbricati, la spesa è ammissibile anche se gli stessi insistono su terreno sul quale il richiedente abbia un diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, purché di durata di almeno 1 anno superiore al periodo di ammortamento del mutuo richiesto.

Sono ammissibili anche le spese per addizioni o migliorie relative ai fabbricati già esistenti, purché abbiano carattere significativo. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

Sono ammissibili le spese per addizioni o migliorie a fabbricati sui quali il richiedente abbia un titolo di godimento diverso da un diritto reale (per esempio, come conduttore), purché la durata del titolo di godimento superi di almeno 1 anno la durata del mutuo e previa formale autorizzazione del proprietario del fabbricato.

La spesa per sistemazioni esterne è ammissibile a condizione che risulti funzionale allo svolgimento dell'attività in atto o prevista.

I costi per la progettazione e la direzione dei lavori sono ammissibili entro il limite del 10,00% (dieci) del totale della spesa ammessa cui tali costi si riferiscono (punto b) comma 1 art. 13 D.P.Reg. 25/2023).

È ammissibile la spesa per l'acquisto della proprietà di beni anche se il richiedente ne ha già il godimento a titolo diverso, quale ad es. locazione o comodato.

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili.

Nel caso di programmi di investimento prevedenti lavori necessitanti di autorizzazioni (concessioni, ecc.), di massima il loro ottenimento dovrà intervenire avanti la stipula; potranno essere motivatamente proposte diverse regolamentazioni della fattispecie (es. proponendo di subordinare all'ottenimento le erogazioni, ovvero la sola parte di erogazioni relative a spese che abbiano tale vincolo, ma allora solo se le altre costituirebbero in sé – in caso di modifica del programma in seguito al mancato ottenimento dei permessi – un programma sufficientemente definito e con caratteristiche di finanziabilità), che saranno comunque possibili solo in caso di accoglimento da parte del Comitato in sede deliberativa, e con previsione di inserimento a cura della Banca Convenzionata di clausola "di salvaguardia" ad hoc nel contratto prevedente la risoluzione del contratto nel caso di mancata presentazione della documentazione autorizzativa entro una certa data, salvo proroga di quest'ultima (ovvero approvazione di modifica del programma che escluda gli interventi oggetto della clausola, fermo quanto sopra specificato) che venisse concessa dal Comitato, su proposta della Banca Convenzionata stessa.

D) ACQUISTO DI RAMI D'AZIENDA

L'acquisto di beni considerati ammissibili ai sensi del presente articolo può intervenire anche nell'ambito di un acquisto di ramo d'azienda, purché dal relativo contratto siano rilevabili il dettaglio di detti beni e il valore attribuito ai medesimi quale componente del prezzo d'acquisto del ramo aziendale stesso.

E) ACQUISTO DI BENI IN LEASING a valere sul regime d'aiuto "de minimis":

- I costi relativi all'acquisizione di immobili e/o impianti già detenuti in forza di contratto di leasing sono ammissibili, per un importo pari al residuo valore in linea capitale del contratto al momento del riscatto. (comma 3 art. 12 DPR. 209/2012);
- Qualora il locatario del bene sia un soggetto terzo [purché non collegato e/o associato con il beneficiario, ovvero socio e/o amministratore (e parenti ed affini fino al secondo grado, se persone fisiche) del medesimo], e l'impresa richiedente intenda acquistarne la proprietà rilevandone il contratto e procedendo contestualmente (salvo l'eventuale lasso temporale dovuto ad eventuali "tempi tecnici") al suo riscatto, l'importo complessivo e inscindibile dei relativi costi si intende ammissibile, senza le limitazioni di cui all'alinea precedente, ma solo se:

i) La componente rappresentata dal prezzo dell'acquisizione del contratto:

- * risulta non superiore alle quote capitali del leasing già pagate;
- * viene considerato congruo dalla Banca Convenzionata, previa acquisizione di perizia asseverata.

ii) La componente rappresentata dal riscatto è pari al residuo valore in linea capitale del contratto al momento del riscatto stesso.

F) OUTSOURCING E UTILIZZO DI BENI "EXTRA STABILIMENTO"

Di norma i beni finanziati devono essere presenti nello stabilimento della finanziata di cui alla localizzazione dell'iniziativa prevista in delibera. Tuttavia, se l'aiuto è stato concesso con riferimento ai regimi d'aiuto DE MINIMIS o ex articolo 17 Regolamento (CE) 651/2014, il Comitato, su motivata proposta della Banca Convenzionata (eventualmente già contenuta anche nella relazione istruttoria relativa alla proposta di concessione) può eccezionalmente:

- a) Nel caso di beni mobili ma con impiego tendenzialmente continuativo in uno stabilimento, quale in particolare gli stampi, autorizzare il collocamento/trasferimento dei beni su altro stabilimento, aziendale purché sempre entro il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ed eventualmente, anche presso stabilimenti di terzi in Regione, ma purché:
 - non sussista un contratto di affitto/locazione/comodato o similare oneroso per il soggetto terzo;
 - l'utilizzo dei beni da parte del soggetto terzo avvenga per produzioni esclusivamente effettuate per conto della finanziata;
 - tali produzioni siano logicamente ed univocamente correlabili a successive attività di produzione/assemblaggio svolte dalla finanziata nello stabilimento di cui alla dichiarata localizzazione dell'iniziativa.
- b) nel caso di beni mobili "in assoluto" (es. mezzi d'opera quali autogrù o betoniere; o mezzi di trasporto – ferme le limitazioni di cui al successivo punto "H" – come elicotteri) o con utilizzo previsto in una pluralità di localizzazioni (es. macchinari di cantiere con impiego che non si esaurisce in un solo cantiere), autorizzare l'utilizzo di tali beni anche al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ma solo se la finanziata ha sede legale in Regione e opera nel campo delle costruzioni (in senso ampio) o di servizi all'industria centrato sull'utilizzo di beni destinati ad essere movimentati, e – di massima - purché:

- Il personale addetto a tali mezzi/beni sia afferente, quanto meno per la maggior parte, a sede od unità operativa aziendale in ambito regionale, e qui destinata a rientrare;
- Il naturale luogo di ricovero di tali mezzi/beni (quando non impiegati in cantiere e/o in missioni "esterne") sia presso sede od unità operativa aziendale ubicata in ambito regionale.

(circostanze che potranno essere disciplinate ad esempio mediante specifica dichiarazione della finanziata)

G) COMPONENTI DIVERSE

Le spese per l'acquisto di "software" e "hardware" sono ammissibili.

La spesa per l'acquisto di dotazioni d'ufficio è ammissibile.

La spesa per acquisto di attrezzature utilizzate nel processo produttivo è ammissibile.

La spesa per l'acquisto di stampi è ammissibile purché gli stessi siano destinati al processo produttivo.

Non sono ammissibili al finanziamento:

- Le spese notarili;
- Le spese e gli oneri di natura fiscale;
- Le spese per acquisto di quote/azioni di società.

H) ACQUISTO BENI USATI / FABBRICATI ESISTENTI

- OPERAZIONI IN DE MINIMIS: ammissibili senza particolari limitazioni/regolamentazioni, salvo l'acquisizione di dichiarazione del perito di fiducia della banca circa la congruità del prezzo (e, per gli impianti e macchinari, che:
 - ▶ il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e risulti inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - ▶ Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e standard pertinenti)
- OPERAZIONI IN ESL: ammissibili per le sole PMI, e previa acquisizione, in aggiunta alle dichiarazioni di cui al punto precedente, di una dichiarazione del venditore attestante l'origine del bene. Nel caso di interventi ai sensi dell'art.14 del Regolamento UE 651/2014 anche per le Grandi Imprese con la richiesta di ulteriore dichiarazione che confermi che gli stessi, non abbiano mai beneficiato di aiuti prima del rilevamento.

ARTICOLO 34: ACQUISTI DA SOGGETTI CORRELATI – LAVORI IN ECONOMIA

a) Di norma si deve intendere rilevante ai fini della correlazione una situazione in cui il fornitore risulta:

- Impresa associata o collegata (ai sensi della normativa comunitaria in vigore ai fini della determinazione delle dimensioni aziendali);
- Amministratore o suo parente/affine fino al secondo grado;
- Socio persona fisica che, da solo o congiuntamente a parenti/affini sino al secondo grado, detenga una partecipazione pari o superiore al 25,00% della società finanziata.

In tale particolare ambito, si ritiene di limitare la finanziabilità:

- all'acquisto in proprietà di impianti e singole macchine, purché nuove;

- all'acquisto di beni immobili ma condizione che questi ultimi siano destinati ad un'iniziativa economica nuova

e a condizione che il rapporto di correlazione sia valutabile non rilevante ai fini della concessione dell'incentivo.

Di massima, e salvo che altre circostanze ed informazioni non comportino una diversa valutazione, la condizione di cui sopra si può considerare soddisfatta in presenza di perizia asseverata di tecnico di fiducia della Banca Convenzionata attestante la congruità del prezzo di compravendita (ossia che l'operazione, avviene a condizioni di mercato).

Restano salve le eventuali disposizioni più restrittive previste per certe casistiche per gli interventi di cui al Regolamento (UE) 651/2014 meglio precisate alla voce "iniziative finanziabili/spese ammissibili" dei precedenti articoli 13 e 14 del Regolamento vigente.

- b) Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili. A fronte degli stessi, in sede di rendicontazione, andrà acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del beneficiario, (e, di massima, anche di uno dei membri del Collegio Sindacale, se presente, preferibilmente il Presidente) e con la formula del mendacio, attestante che:

- i materiali, mezzi e manodopera, di cui alla rendicontazione sono stati impiegati per la costruzione in economia di _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____ via _____ n. _____ e di cui al finanziamento in oggetto;
- gli stessi risultano da una analitica e specifica "contabilità di cantiere";
- le relative spese sostenute, le fatture ovvero i buoni di prelievo di materiali sono di data successiva al ___;
- il costo dei materiali utilizzati è quello di acquisto o inventario con esclusione di qualsiasi ricarico;
- il costo del personale è stato determinato sulla base delle ore effettivamente impiegate e del costo medio orario di cui ai contratti di lavoro di pertinenza.

ARTICOLO 35 – GARANZIE

Il prestito pubblico deve essere assistito da idonee garanzie, reali o personali che si possa ritenere non contengano elementi di garanzie pubbliche (se incompatibili e/o comportanti sforamenti nei limiti di cui al divieto di cumulo previsti dai vigenti Regolamenti).

Il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale FVG 2/2012 stabilisce nella seguente tabella i criteri di progressività e proporzionalità delle coperture così come previsto dal citato articolo 7, comma 1, del Regolamento vigente:

COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 2/2012
 Riunione n. 12 di data 21.12.2023

	da 25.000 sino a ≤150.000	> 150.000 sino a ≤500.000	> 500.000 sino a ≤4.000.000
	finanziamento/valore cauzionale	finanziamento/valore cauzionale	finanziamento/valore cauzionale
da 1 ≤10	200%	100%	80%
da > 10 a ≤ durata massima stabilita dal Reg. vigente	80%	80%	80%

Per le imprese richiedenti che presentino un rating, calcolato in base al modello di rating adottato per il calcolo dell'aiuto dalla banca convenzionata, "OTTIMO" tale rapporto minimo potrà, su proposta della banca convenzionata, essere aumentato del 10,00%.

Per i soli finanziamenti di liquidità il rapporto finanziamento/valore garanzie potrà, sempre a discrezione della banca convenzionata, essere minimo pari al 200,00%.

Nel caso in cui le garanzie reali non siano ritenute idonee ad assicurare il recupero del credito, tali garanzie dovranno essere integrate da altre garanzie reali o personali quali, ad esempio, pegno su titoli di Stato (da assumere al valore corrente di mercato) o fidejussioni, che sono considerate idonee solo se incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione e debbono garantire la restituzione del credito per capitale ed interessi contrattuali e di mora, "a prima richiesta" e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché prestate da soggetti (di gradimento della Banca Convenzionata) appartenenti alle seguenti categorie:

- aziende di credito,
- imprese di assicurazioni,
- consorzi di garanzia fidi, con sede o almeno una unità operativa in Regione, purché abilitati a rilasciare garanzie con le caratteristiche di cui sopra,

restando riservata al prudente apprezzamento del Comitato la possibilità di considerare equipollenti quelle proposte dalla Banca Convenzionata e prestate da altri soggetti.

In tal caso la verifica circa il rispetto del già menzionato rapporto avviene confrontando l'importo del finanziamento decurtato da tali "ulteriori" garanzie con il valore "netto" delle garanzie reali a supporto.

Salvo che per controparti di particolare standing e operazione di contenuta durata, di massima andranno evitate operazioni garantite da soli beni di cui al punto "5" e di quelli acquisiti/acquisendi da procedura; eventuali garanzie personali (vedi sopra) acquisite ad integrazione in tale contesto dovranno di massima prevedere una scalarità almeno "pro quota" per tutta la durata del finanziamento, e non "a primo rischio decrescente".

Restano ferme eventuali limitazioni poste dalle convenzioni con i datori di fondi.

Al fine della verifica, in ordine alla sufficienza delle garanzie reali, si assumono i seguenti valori cauzionali:

	Garanzie	Valori cauzionali
1	Ipoteca su terreni	Valore di mercato
2	Ipoteca su immobili industriali e commerciali	Fino al 80,00% del valore di mercato
3	Ipoteca su immobili civili di abitazione	Fino al 100,00% del valore di mercato
4	Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature nuove (esclusi automezzi, apparecchi elettronici ed impianti fotovoltaici);	Fino al 60,00% del valore di mercato
5	Privilegio su impianti, macchinari usati	Fino al 50,00% del valore di mercato
6	Automezzi	Fino al 40,00% del valore di mercato
7	Apparecchi elettronici	Fino al 30,00% del valore di mercato
8	Impianti fotovoltaici posti su immobile	divengono parte integrante dello stesso al pari di un normale impianto
9	Impianti fotovoltaici posti su terreno	fino al 50,00% del valore di mercato
10	Marchi e brevetti	0,00% del valore mercato
11	Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80,00% del valore di borsa
12	Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80,00% del valore di borsa
13	Garanzie bancarie e dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993	100,00% dell'importo
14	Garanzie di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a "buono" (capacità di pagamento adeguata)	100,00% dell'importo
15	Garanzie degli altri confidi	85,00% dell'importo
16	Garanzie delle altre assicurazioni	80,00% dell'importo
17	Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80,00% del valore di borsa
18	Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80,00% del valore di borsa

Nel caso di garanzie su altri beni (es. ipoteca navale o su aviogetti) sarà cura della Banca Convenzionata – tramite il proprio tecnico – argomentare, anche con riferimento ai termini di assimilabilità con altre categorie di beni, la percentuale di abbattimento proposta, e facoltà del Comitato, se lo ritiene anche alla luce di eventuali precedenti, condividerne o meno le valutazioni.

Per quanto ovvio, si precisa che nella valutazione dei beni reali a garanzia il tecnico dovrà tener conto anche dello stimabile "mantenimento" di valore dei beni nel tempo e dunque dell'idoneità del complesso degli stessi a far presumibilmente rispettare il rapporto cauzionale previsto lungo tutta la durata dell'operazione; sarà compito delle Banche Convenzionate dare disposizioni nel merito ai tecnici di loro fiducia quale criterio "ulteriore" da adottare nella stesura della perizia e nella valutazione dei beni ai fini cauzionali, evidenziando eventuali eccezioni.

Nel caso di beni acquisiti/acquisendi da procedura il valore da considerare è il più basso tra quello indicato in perizia e assoggettato alle decurtazioni di cui al capoverso precedente, e il prezzo di acquisto, senza applicazione allora della decurtazione in termini.

Nella determinazione dei valori netti di garanzia, in presenza di altri precedenti mutui in regolare ammortamento, le Banche potranno non prendere in considerazione le successive due semestralità, riducendo di due rate l'ammontare del residuo debito.

ARTICOLO 36 – DOCUMENTAZIONE DI SPESA E PAGAMENTI

La documentazione di spesa è tipicamente rappresentata da fatture quietanzate o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

È compito della Banca Convenzionata, avanti la richiesta di erogazioni, verificare (se del caso anche tramite sopralluoghi, e avvalendosi dei tecnici) lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, nonché acquisire la documentazione di cui sopra.

Il pagamento delle spese di cui al programma finanziato vanno accertate dalle Banca Convenzionata avanti la richiesta di erogazione acquisendo dall'azienda documentazione comprovante i pagamenti effettuati e la loro riferibilità agli investimenti finanziati (bonifici causalizzati, quietanza su contratti, dichiarazioni del fornitore; pagamenti ri-ba o similari; non possono di massima adempiere tale funzione mezzi di pagamento quali i contanti o gli assegni, questi ultimi salvo non siano univocamente riconducibili alla fornitura "de qua").

Anche alla luce del diffondersi di documentazione in formato elettronico che attenua – se non esaurisce – i rischi, la Banca Convenzionata potrà procedere a verificare la spesa e/o i relativi pagamenti, purché le circostanze a suo giudizio non lo consiglino e sempre che tale diversa operatività non risulti in contrasto con normative imperative applicabili per le operazioni di specie, attraverso:

- 1) acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario (e, di massima, anche di uno dei membri del Collegio Sindacale, se presente, preferibilmente il Presidente):
 - con la formula del mendacio;
 - nonché l'impegno a mantenere presso i propri uffici gli originali della documentazione oggetto di dichiarazione e a fornire la stessa senza ritardi alla Banca Convenzionata ovvero al Comitato di cui all'art. 10 comma 2 L.R. 2/2012 a semplice loro richiesta;
 - corredata da distinta analitica (sottoscritta in ogni pagina) di tutta la documentazione di spesa presentata in utilizzo al finanziamento agevolato (comprendete quanto meno il seguente dettaglio: fornitore, tipo documento, data emissione, importo con e senza iva, oggetto della fornitura);
 - e contenente le attestazioni del seguente tenore relativamente alla summenzionata distinta:
 - * che le forniture ed i costi elencati si riferiscono effettivamente ed unicamente alla realizzazione degli investimenti oggetto del finanziamento e trovano corrispondenza in fatture ed altri titoli giustificativi effettivamente emessi;
 - * che le fatture e gli altri titoli giustificativi elencati sono fiscalmente regolari;
 - * che tutte dette forniture e prestazioni relative a investimenti fissi hanno trovato imputazione nella contabilità aziendale ai singoli cespiti ammortizzabili;
 - * che tutti i fornitori sono stati interamente pagati e quindi non vantano alcun credito, né diritto di prelazione, patto di riservato dominio o privilegio sui beni oggetto delle loro forniture;

- * che gli investimenti stessi non sono stati oggetto di altri finanziamenti, né di alcuna altra agevolazione incompatibili con quelle di cui al finanziamento;
- * che i macchinari, gli impianti e le attrezzature, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel programma approvato, sono nuovi di fabbrica;
- * e, per l'erogazione finale, che il programma di investimenti oggetto del finanziamento è stato completamente realizzato, conformemente a quanto originariamente previsto (ovvero: con le modifiche di cui ...)

- 2) ovvero (cfr. L.R. n. 31 del 4 agosto 2017, art. 2, punto 19) anche mediante semplice acquisizione di elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, laddove richiesto dai beneficiari del finanziamento.

Nel caso si vada ad operare con una delle ipotesi alternative alla "procedura standard" di cui ai precedenti punti (1) e (2), ATT DPR 445/2000 ART.75 resta facoltà della Banca chiedere comunque ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna ai fini del completo e corretto svolgimento delle attività di verifica dell'investimento e relativi pagamenti, che sono di sua competenza:

- a) si dovrà procedere con controlli a campione circa la correttezza dei dati eventualmente forniti dalla beneficiaria attraverso l'acquisizione (e la verifica) della relativa documentazione di spesa. A tal fine:
- o la Banca Convenzionata segnalerà alla Segreteria la circostanza dell'utilizzo della "procedura" alternativa in occasione della richiesta di erogazione a saldo;
 - o la Segreteria, all'inizio dell'anno successivo, selezionerà tra le operazioni di specie relative all'anno precedente, un campione non inferiore al 10% delle stesse segnalando alla Banca interessata che dovrà procedere con la verifica;
 - o sarà cura della Banca Convenzionata provvedere, per le operazioni segnalate, alla verifica nei modi d'uso della documentazione di spesa/pagamento, nonché di segnalare al Comitato se da tale esame dovessero emergere discrasie che avrebbero comportato una diversa quantificazione dell'importo dell'operazione, ai fini di poter poi procedere con le eventuali conseguenti attività.

ARTICOLO 37 – OPERAZIONI SOCIETARIE E MODIFICHE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI

- 1) Circa la tematica della confermabilità dell'agevolazione/finanziamento in seguito ad operazioni societarie e/o di cessioni/acquisizioni di rami d'azienda, si rimanda all'art. 12 quater della L.R. 4/2005.
- 2) La rilevanza della tematica delle dimensioni aziendali quale requisito di finanziabilità, soprattutto nell'ambito di interventi in "ESL" (ed ancor più se con riferimento agli "aiuti a finalità regionale"), rende opportuna una sintetica disamina delle principali casistiche in cui queste, successivamente alla concessione, vanno a modificarsi:
 - a. Modifica a seguito di sviluppo aziendale: non comporta conseguenze;
 - b. Modifica a seguito di sopravvenute operazioni societarie di acquisto di rami d'azienda, e/o di partecipazioni (anche non direttamente, ma attraverso terzi, con modifica del perimetro di gruppo), o di incorporazioni di altre società da parte della finanziata, ma fermo rimanendo il soggetto beneficiario (di massima fa fede la persistenza del Codice Fiscale; certo potrebbe – al limite – essere necessaria una delibera "pro forma" in capo alla nuova forma societaria derivante da trasformazione) : non comporta conseguenze;

- c. Modifica a seguito di operazioni societarie o meno, in cui la beneficiaria è oggetto di incorporazione da parte di terzo soggetto, ovvero un terzo soggetto acquista un suo ramo d'azienda o è beneficiario di un conferimento che interessino il finanziamento, e chiede di subentrare nell'operazione: si rende necessaria una delibera di conferma dell'operazione ad un nuovo soggetto, di cui quindi vanno verificate nell'occasione le caratteristiche ai fini della finanziabilità, con particolare riguardo:
- i. al mantenimento dell'investimento nel territorio regionale;
 - ii. alla prosecuzione dell'attività in settori "non esclusi";
 - iii. per le operazioni ESL, alle dimensioni di impresa della subentrante, se si è al di fuori delle cosiddette "zone in deroga" (esclusa la Grande Impresa, salvo nel caso di continuità dimensionale, ovvero se, al momento del subentro, a progetto di investimento concluso, anche la "cedente" risultasse Grande Impresa);
 - iv. per le operazioni in DE MINIMIS, al rispetto del massimale di plafond previsto ai sensi del Regolamento vigente);
 - v. In presenza di aiuto sull'operazione oggetto di subentro/accollo sarà cura della Segreteria – se del caso – aggiornare i dati in RNA con le modalità indicate dai soggetti preposti, in maniera che l'aiuto (ovvero quota parte di pertinenza dello stesso, se possibile) vada "traslato" sul nuovo soggetto.

ARTICOLO 38 - VARIAZIONI "CONTRATTUALI"

Ai sensi art. 2 comma 3 della Convenzione vigente sottoscritta tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Banche convenzionate, si stabilisce in una misura massima pari al 100% della spesa riconosciuta dalla Banca al perito di fiducia incaricato l'importo che la Banca stessa può richiedere al mutuatario per il rimborso delle spese sostenute per eventuali accertamenti tecnico-peritali successivi alla concessione del finanziamento agevolato e dopo l'erogazione a saldo dello stesso.

ARTICOLO 39 – MODIFICHE DI DURATA E RATEIZZAZIONI - Art. 2 comma 15 della L.R. del 4 agosto 2017 n. 31

Premessa: la difficile fase economica che si protrae ormai da molto tempo ha portato alla necessità di contemperare il rispetto della normativa agevolativa di riferimento (in particolare comunitaria) con la opportunità di introdurre elementi di possibile elasticità nelle operazioni in essere, a contenere il rischio che particolari vincoli, in parte insiti nel mondo del credito agevolato pubblico, possano andare a costituire eccessive rigidità alle azioni imprenditoriali volte a meglio adattarsi alle sfide di un mercato perturbato, con possibili riflessi quindi anche sulle prospettive:

- da un lato di continuità aziendale;
- e dall'altro di recupero del credito (queste ultime, in particolare una fase di generale svilimento dei valori dei beni a garanzia, traggono infatti beneficio dal miglioramento delle precedenti).

Di seguito si vogliono inquadrare le due principali fattispecie operative (una terza, che sono strumento di gestione di criticità precisando che:

- in nessun caso debbono essere interpretate dalle Banche Convenzionate proponenti come interventi finanziari "alternativi" al fisiologico ricorso al Sistema;
- sarà cura d'iniziativa delle Banche Convenzionate predisporre quelle attività che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la salvaguardia delle garanzie a seguito della mutata

scadenza ultima del finanziamento a seguito degli interventi di cui al presente articolo (es. rinnovazione ipotecaria; conferma/proroga validità fidejussioni, ecc);

- viene lasciato alla Banca Convenzionata valutare le conseguenze in termine di segnalazione (anche agli Organi di Vigilanza) dell'applicazione di una o più delle fattispecie in termini.
- a) SLITTAMENTO DELLE RATE, con inserimento di semestralità con pagamento di soli interessi e conseguente allungamento del termine di rimborso finale del mutuo, ma ferma la durata in termini di semestri di effettivo ammortamento (anche si fini del rispetto della durata massima prevista per le operazioni di specie). Trattandosi di un intervento che di fatto allunga i tempi di rientro dell'operazione, e conseguentemente "rallenta" la rotatività del Fondo con le relative conseguenze in termini di risorse disponibili, sarà cura:
 - o delle Banche Convenzionate limitare tale tipo di intervento ai soli casi di controparti con adeguate prospettive ma temporanea carenza di liquidità, funzionalmente al superamento di tale fase, argomentando la circostanza;
 - o del Comitato vagliare la proposta delle Banche Convenzionate, ed eventualmente deliberare la variazione:
 - di massima per un solo semestre eventualmente replicabile (ma anche più semestri, in casi particolari, ad es. laddove fosse richiesto nell'ambito di "Accordi di Sistema", quali in particolare – e a mero titolo di esempio - quelli a valere sugli art. 67 o 182 bis LF, in presenza di "sacrifici" analoghi o più rilevanti da parte del ceto creditorio, e con attenta valutazione da parte della Banca circa il possibile degrado del quadro cauzionale);
 - e comunque entro un plafond/massimale, individuato sulla base della situazione delle disponibilità, ed attualmente fissato al 5% dell'ammontare complessivo delle rate in scadenza nel semestre di riferimento.

Tali rate oggetto di slittamento non dovranno avere contenuto agevolativo, e quindi la proposta della Banca dovrà prevedere espressamente che vengano trattate "ad un tasso idoneo a mantenere invariato l'aiuto in termini di DE MINIMS/ESL dovendosi intendere con ciò convenzionalmente il "tasso di mercato" (il tasso "di mercato" calcolato in adesione agli indirizzi comunitari (cfr. comunicazione UE 2008/C – 14/02 dd. 19.1.2008 e successivi aggiornamenti), è composto dal tasso di riferimento + un margine (da identificarsi sulla base della costituzione di garanzie che assistono l'operazione e della categoria di rating della finanziata. Quest'ultima da identificarsi secondo la valutazione di agenzia di rating, ovvero rating interno della Banca proponente – se certificato – o utilizzando il pertinente ed aggiornato modello di valutazione relativo al Fondo centrale di garanzia, come da precisazione pervenuta dalla competente Direzione Regionale), calcolato sulla base dei parametri (tasso di riferimento; margine per operazione/controparte) aggiornati al momento della concessione della variazione, e dunque idoneo ad azzerare il differenziale con quello agevolato (la cosiddetta "Ampiezza della riduzione del tasso di interesse" data dalla differenza tra tasso di mercato ed il tasso agevolato applicato al finanziamento), e con questo l'intero ESL (e, correlativamente, a non alterare l'aiuto de minimis, se eventualmente il finanziamento era stato concesso nell'ambito di tale regime). Alla luce di ciò, non pare necessaria alcuna segnalazione in RNA, quanto meno relativamente alla quantificazione dell'aiuto che, per le modalità di calcolo adottate, risulta evidentemente invariato. Ovviamente resta comunque fermo anche sulle rate oggetto di slittamento il "tasso minimo" fissato in contratto.

La contrattualizzazione della conseguente modifica del piano di ammortamento potrà avvenire - anche mediante semplice scambio di corrispondenza commerciale tra la banca e la mutuataria, ferma la possibilità per la Banca di provvedervi per atto pubblico laddove le circostanze lo ritenessero

consigliabile

- b) RATEIZZAZIONE DELL'ARRETRATO: per favorire un equilibrato riassorbimento dello scaduto che minimizzi i rischi di "ingessare" la situazione, compromettendo le prospettive di continuità aziendale e di recupero del credito, è facoltà del Comitato (cfr. tra l'altro il punto 15 dell'art. 2 della L.R.31/2017), su motivata proposta della Banca Convenzionata, concedere la rateizzazione dello scaduto.

In presenza di importi scaduti e non pagati la Banca Convenzionata può quindi proporre un piano di rateizzazione del pagamento degli stessi, laddove ritenga lo stesso credibile, e funzionale a favorire:

- una miglior prospettiva di rientro del credito,
- ovvero, purché non in contrasto con la tutela delle ragioni creditorie pubbliche, una miglior prospettiva di continuità aziendale del soggetto debitore.

In ogni caso la Banca proponente resta impegnata ad assicurare che quanto proposto (e le modalità poi di successivo eventuale perfezionamento) non possa comportare la perdita/svilimento del quadro cauzionale che assiste l'operazione principale/originaria.

Le rateizzazioni:

- non rappresentano un affidamento in senso stretto, ma semplicemente un accordo sulle modalità di restituzione di una somma liquida ed esigibile, ed in quanto tali si ritiene – tra l'altro – non abbiano contenuto agevolativo;
- assumono la forma di una autorizzazione all'astensione - salvo l'emergere di nuovi elementi di valutazione che consigliassero ai fini della tutela del credito la loro revoca - dall'avvio e/o continuazione delle azioni per il recupero di quanto dovuto a fronte del rispetto di un piano di pagamenti rateizzato dello scaduto proposto dalla debitrice e ritenuto dalla Banca coerente con i vincoli e le indicazioni generali in materia previste dai presenti Criteri e/o da altre indicazioni trasmesse dal Comitato di Gestione o dalla Regione

Tali rateizzazioni - di norma - avranno le seguenti caratteristiche:

- 2) TASSO: il più alto tra i seguenti, così come rilevato al momento del perfezionamento della rateizzazione:

- TASSO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO a cui il credito scaduto rateizzato si riferisce;
- TASSO LEGALE;

Il tasso così individuato resta fisso per l'intera durata della rateizzazione.

2) DURATA:

- nel caso di operazione ancora in essere e debito anche a scadere: fino a due anni (con possibilità per la Banca Convenzionata di proporre congiuntamente – se ritenuto il caso - anche uno slittamento di massimo 2 rate (salvo deroga eccezionalmente concessa dal Comitato) dell'ammortamento ancora in essere, ad evitare che il sommarsi dei due impegni ne pregiudichi le prospettive di assolvimento);
- nei casi in cui l'importo rateizzato si riferisca all'intero credito (per effetto della sopravvenuta scadenza del finanziamento, ovvero di una pregressa revoca/decadenza del beneficio d e l

termine relativo allo stesso, dovendo peraltro ricorrere il requisito di un'oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore): fino a 5 anni. Con una periodicità di massima semestrale, lasciando peraltro alle Banche Convenzionate la possibilità di proporre (e poi ovviamente di gestire) anche rateizzazioni mensili o trimestrali, laddove ritenuto preferibile.

Il mancato rispetto dei termini di rateizzazione concordati comporterà, trascorsi tre mesi senza regolarizzazione, la revoca della rateizzazione stessa.

Il pagamento di eventuali interessi di mora maturati sullo scaduto oggetto di rateizzazione dovrà avvenire almeno contestualmente al perfezionamento dell'accordo di rateizzazione (ovviamente nel caso di operazione ancora in essere).

La presenza di una rateizzazione concessa e perfezionata comporta implicitamente, in presenza di rispetto delle scadenze della stessa (e dell'eventuale operazione principale, se ancora in essere), la proroga dei cosiddetti "termini per l'avvio delle azioni".

Non saranno prese in considerazione per la concessione di nuovi finanziamenti domande pervenute da soggetti con rateizzazioni in corso, fino all'avvenuto completamento del rimborso dei relativi importi.

La gestione amministrativa di tale evento e delle relative incombenze (anche inerenti e conseguenti) è a carico dell'Istituto Convenzionato, che potrà adempiervi, fermo il contenuto, con le modalità ritenute più consone e coerenti con le proprie procedure e prassi interne.

I riversamenti delle somme incassate dovranno intervenire con le modalità previste in Convenzione per la generalità degli incassi.

Quanto sopra disciplinato non vale per:

- Le rateizzazioni eccezionalmente operate all'interno di procedure di concordato, che seguiranno le normative di carattere generale eventualmente applicabili;
- Le rateizzazioni che – in via del tutto eccezionale - si ritenesse di concedere (ai fini di un miglior realizzo del credito) su proposta della Banca Convenzionata a margine di procedure concorsuali a nuovi soggetti che si accollassero (in tutto o in parte) importi riconosciuti al creditore pubblico, che verranno trattati caso per caso, con l'avvertenza che:
 - La durata potrà essere anche superiore ai 5 anni, ma non eccedere comunque quella prevista al momento della concessione per le nuove operazioni Frie;
 - Il tasso sarà definito nei termini ritenuti più consoni, ma comunque non inferiore a quello previsto per le rateizzazioni sopra disciplinate.

Sarà possibile prevedere anche nuove garanzie/clausole particolari.

ARTICOLO 40 – FINANZIAMENTI INVESTIMENTO E SVILUPPO – COD. ATECO 68.20

Nel caso dei finanziamenti Investimento e sviluppo richiesti da Società, la cui attività principale afferisca al codice Ateco 2007 68.20 "Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing", sono considerati ammissibili gli investimenti destinati ad essere utilizzati da imprese, le quali stabiliscano la sede operativa all'interno degli immobili finanziati ed il cui oggetto principale sia lo svolgimento di attività economiche incluse nei gruppi della classificazione ATECO 2007:

- 55.10 "Alberghi e strutture simili";
- 55.20 "Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni";
- 55.30 "Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte";
- 46.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco";
- 46.4 "Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale";
- 46.5 "Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT";
- 46.6 "Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture";
- 46.7 "Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti";
- 46.9 "Commercio all'ingrosso non specializzato";
- 47.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati";
- 47.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati";
- 47.4 "Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati";
- 47.5 "Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati";
- 47.6 "Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati";
- 47.7 "Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati".

ARTICOLO 41 – FINANZIAMENTI CAPITALIZZAZIONE

Con riferimento all'**articolo 17, comma 2, primo periodo, del D.P.Reg. 25/2023**, il quale prevede che l'intervento agevolativo "è concesso a fronte dell'impegno dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del finanziamento agevolato Capitalizzazione ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell'intervento, l'aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del finanziamento agevolato Capitalizzazione", è stabilito quanto segue.

- 1 L'impegno dei soci è acquisito quale allegato all'istanza, prima della deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato da parte del Comitato di gestione, in forma scritta, senza la formalità della dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, a firma della totalità dei soci. L'impegno ha il seguente contenuto:

"I sottoscritti, titolari in modo diretto e/o indiretto di tutte le quote sociali (*oppure* di una frazione delle quote sociali idonea ad assumere in assemblea la deliberazione meglio sotto descritta - *opzione inseribile solo nel caso si preveda la delibera di aumento di capitale sociale*) della società ... con riferimento alla richiesta avanzata di prestito partecipativo, ai sensi della legge regionale 2/2012 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023, si impegnano irrevocabilmente a convocare l'assemblea straordinaria della società e ad assumere una delibera di aumento del capitale sociale (*oppure* di futuro aumento del capitale sociale) nei termini previsti dalle normative di riferimento sopra richiamate".

- 1.1 Nel caso di delibera di aumento di capitale sociale di importo pari al finanziamento Capitalizzazione, CRITERI OPERATIVI F.R.I.E - FreieFVG 01/2024

Riunione n. 12 di data 21.12.2023

da adottare nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed entro sessanta giorni della deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato da parte del Comitato di gestione, la stessa è da presentare in sede di stipula del contratto di finanziamento, cui è allegata, unitamente alla documentazione con cui i soci si obbligano nei confronti della società a sottoscrivere e versare l'aumento del capitale sociale alla scadenza delle singole rate di restituzione del prestito (o eventualmente in anticipo rispetto alle stesse).

1.2 Nel caso di delibera di futuro aumento di capitale sociale di importo pari al finanziamento Capitalizzazione, la stessa deve essere adottata, entro sessanta giorni della deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato da parte del Comitato di gestione, con il voto favorevole di tutti i soci e in conformità allo schema di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione. Tale delibera è da presentare in sede di stipula del contratto di finanziamento, cui è allegata.

1.3 In sede di stipula del contratto di finanziamento Capitalizzazione, oltre alla documentazione di cui ai punti 1.1 e 1.2, è presentata ed allegata - quale parte integrante dello stesso - altresì la documentazione nella quale ciascun socio (fino alla concorrenza delle maggioranze statutarie per le delibere di specie nel caso di aumento del capitale, fino alla concorrenza della totalità dei soci nel caso di futuro aumento di capitale):

- a) prende atto che la società si obbliga ad alimentare apposita riserva in conto futuro aumento capitale sociale (riserva indisponibile in quanto disponibile solo per l'aumento capitale sociale) alle (*oppure* non oltre le) scadenze delle singole rate di restituzione del prestito mediante destinazione di utili d'esercizio, attribuzione di riserve disponibili derivanti da utili e versamenti pregressi ovvero ricevendo i versamenti di cui alla successiva lettera b);
- b) si obbliga nei confronti della società a versare somme di denaro (anche tramite rinuncia a pregressi finanziamenti soci alla società) in conto futuro aumento di capitale sociale, con assoluta esclusione della possibilità di ripetere tali versamenti e conseguente qualificazione giuridica degli stessi quali conferimenti;
- c) prende atto che la società si obbliga ad imputare a capitale sociale con formale delibera entro il termine dell'ammortamento del finanziamento Capitalizzazione, maggiorato di 120 giorni per consentire gli adempimenti amministrativi e societari di rito, l'intera riserva alimentata con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Con riferimento all'**articolo 17, comma 4, primo periodo, del D.P.Reg. 25/2023**, il quale prevede che "il finanziamento agevolato Capitalizzazione è finalizzato alla realizzazione di un programma di sviluppo, rafforzamento e consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale, in ordine al quale la società beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione", è stabilito quanto segue.

2.1. La prescrizione concernente la relazione al Comitato di gestione è da richiamare nel testo del contratto di stipula del finanziamento.

3. Con riferimento all'**articolo 27, comma 2, del D.P.Reg. 25/2023**, il quale prevede che le imprese beneficiarie dei prestiti partecipativi, "hanno l'obbligo di:

- a) adempiere alle operazioni descritte all'articolo 17;
- b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del prestito;
- c) dare copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del prestito;
- d) dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni

realizzate, delle modalità dell'aumento di capitale e del rimborso del finanziamento agevolato "Capitalizzazione", è stabilito quanto segue.

Gli obblighi sopra evidenziati sono da contrattualizzare.

In particolare:

- a) in relazione all'obbligo di dare copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del finanziamento, la copertura dovrà avvenire comunque avanti l'approvazione del bilancio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata;
- b) in relazione all'obbligo di dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell'aumento di capitale e del rimborso del finanziamento, considerata la natura informativa di tale obbligo, l'eventuale inadempimento è da considerarsi sanato qualora il bilancio successivo a quello privo delle previste evidenze abbia provveduto a riportarle integralmente;
- c) ai fini del monitoraggio del rispetto degli obblighi sopra evidenziati di cui all'articolo 27, comma 2, del D.P.Reg. 25/2023, in contratto è stabilito l'obbligo della trasmissione con cadenza annuale, entro l'ultimo giorno del mese di settembre, alla Segreteria del Fondo Sviluppo di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attinente il rispetto degli obblighi stessi, in conformità allo schema previsto.

La Segreteria:

- controlla l'acquisizione di tutte le dichiarazioni e la completezza formale delle stesse, sollecitando l'invio o la loro integrazione in caso di mancanze;
- in caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione o di permanente incompletezza della stessa, risultati vani i solleciti di cui alla lettera a), procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia;
- verifica a campione – sulla base dei bilanci delle beneficiarie e/o di altra documentazione ritenuta utile inoltrata a cura delle banche convenzionate – la veridicità delle dichiarazioni;
- attiva ogni azione conseguente all'eventuale mendacità della dichiarazione e/o alla violazione dei summenzionati obblighi.

La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al punto 3 c) e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi in parola comporta l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento agevolato ai sensi della pertinente normativa in materia.

ARTICOLO 42 - PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Premesso che sarà doveroso operare ai sensi della normativa vigente tempo per tempo, si impartiscono alcune indicazioni operative sull'iter da seguire al fine di omologare l'operato delle singole banche convenzionate.

Con la proposta di concessione del finanziamento le banche convenzionate forniscono, quando previsto in base della normativa tempo per tempo vigente, la documentazione necessaria per effettuare la richiesta di informativa antimafia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa richiedente dichiara l'insussistenza nei suoi confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

La documentazione dovrà essere presentata in sede di:

- proposta di delibera di concessione di finanziamento;
- proposta di delibera di conferma del finanziamento ad un soggetto diverso dall'originario;
- comunicazione, per la presa d'atto del Comitato, di avvenuta variazione societaria (forma, denominazione ragione sociale) in capo ad un medesimo soggetto allorché vi sia una modifica degli amministratori.

Sarà poi cura della Segreteria Unica, obbligatoriamente prima di sottoporre la proposta al vaglio del Comitato di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 2/2012, richiedere l'informazione antimafia, caricando i dati forniti in BDNA ai sensi dell'articolo 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La Segreteria Unica in ogni caso, una volta ricevuta la documentazione, la inoltrerà alla banca convenzionata.

Nel testo della delibera di concessione andrà inserita la seguente clausola: *"il suddetto finanziamento e contributo sono concessi sotto condizione risolutiva in attesa del rilascio dell'informazione antimafia in corso di validità richiesta in data *** con numero di protocollo ***. Ove l'informazione antimafia dovesse rivelare la sussistenza di cause interdittive ai sensi della normativa vigente, si darà corso alla revoca della concessione"*.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia, ed anche in assenza della stessa, si potrà procedere sotto condizione risolutiva alla stipula del contratto e successivamente all'erogazione dei fondi.

Nel contratto di finanziamento si dovrà tassativamente inserire una condizione risolutiva nella quale si dovrà prevedere che, in caso di ricevimento di informazione antimafia interdittiva, l'agevolazione concessa sarà revocata ed il contratto si intenderà automaticamente risolto, con conseguente obbligo di restituzione di tutto quanto erogato/dovuto.

Qui di seguito si indica il testo di tale clausola:

"ART. _____ - INFORMATIVA ANTIMAFIA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

La Finanziata prende atto che la concessione del presente finanziamento e dell'eventuale contributo integrativo è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia e che la stipula del presente contratto e le conseguenti erogazioni sono potute e potranno avvenire senza la preventiva informativa antimafia prefettizia liberatoria solo per effetto ed ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente finanziamento e l'eventuale contribuzione integrativa sono quindi corrisposti - ai sensi del già menzionato art. 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 59 - sotto condizione risolutiva in caso sia adottata un'informativa antimafia prefettizia interdittiva: in tal caso, la concessione del presente finanziamento e dell'eventuale contributo integrativo sarà revocata ed il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, con conseguente obbligo della Finanziata di restituire tutto quanto percepito, ai sensi art. 49 della L.R. 7/2000."

PARTE III –VARIE

ARTICOLO 43 - TRASPARENZA E RELAZIONI ANNUALI

Il Comitato garantisce il rispetto degli obblighi di trasparenza e controllo di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare si impegna a trasmettere alla Servizio per l'accesso al credito delle imprese, per il successivo inoltro, per il tramite della Presidenza della Regione – Relazioni internazionali e comunitarie, alla Commissione europea tutti i dati richiestigli necessari ad adempiere agli obblighi richiamati in base alla normativa comunitaria vigente

ARTICOLO 44 – RINVIO

Gli interventi di cui al presente documento sono attuati in osservanza del regolamento (UE) 651/2014 e del regolamento UE DE MINIMIS vigente, ciascuno per quanto di competenza, ai quali si rinvia per tutto quanto eventualmente non specificato nei presenti criteri operativi.

ARTICOLO 45 - RINVIO DINAMICO

Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari dei presenti criteri operativi, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ARTICOLO 46 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Sono fatte salve le situazioni giuridicamente definite precedentemente all'entrata in vigore della presente normativa.

Il Presidente del Comitato di Gestione
di cui all'art. 10 della L.R. 2/2012